

LA VIA ITALIANA AL TAX CREDIT E AL TAX SHELTER PER IL CINEMA

Il cinematografo talvolta è arte, ma è sempre industria.

Mario Soldati

Scrittore, Regista e Sceneggiatore

***Chiunque controlli il cinema, controlla il mezzo più potente di penetrazione
delle masse***

Thomas Alva Edison

Inventore e Imprenditore

La televisione crea l'oblio, il cinema ha sempre creato ricordi

Jean Luc Godard

Regista, Sceneggiatore e Critico cinematografico

Osservatorio dello Spettacolo - Ministero per i beni e le attività culturali
Dott. Antonio Di Lascio, Coordinatore
Dott. Claudio Schipani

Aprile 2011

Indice

Presentazione.....	2
Le attività cinematografiche e la leva fiscale	4
<i>La normativa</i>	5
<i>L'iter attuativo</i>	9
<i>Le norme in dettaglio</i>	13
Gli strumenti fiscali in sintesi.....	16
La procedura amministrativa	22
<i>Tax credit</i>	22
<i>Tax shelter</i>	26
<i>Tax credit digitale</i>	28
I risultati: un primo bilancio	30
Le esperienze all'estero	32
<i>Regno Unito</i>	33
<i>Irlanda</i>	35
<i>Francia</i>	36
<i>Belgio</i>	39
<i>Germania</i>	41
<i>Spagna</i>	45
<i>Malta</i>	49
<i>Ungheria</i>	51
<i>Portogallo</i>	53
<i>Australia</i>	56
<i>Canada</i>	59
<i>Stati Uniti</i>	61
<i>Argentina</i>	64
<i>Brasile</i>	66

Presentazione

L'articolo 9 della Costituzione recita

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”.

Questo principio non trova riscontro in altre costituzioni occidentali e mostra la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno mostrato appieno la loro forza ed essenzialità nel promuovere lo sviluppo non solo sociale e culturale della società, ma anche economico in una società post-industriale ed in una economia globale come quella in cui viviamo.

Il primo ed il secondo comma sono due previsioni connesse ma diverse per oggetto, finalità e forza percettiva. Il primo comma attiene alle “attività culturali”, mentre il secondo comma protegge “il patrimonio culturale” quale prodotto delle attività culturali pregresse, nella loro materializzazione concreta nelle cose mobili ed immobili che ne incorporano il valore culturale. Entrambe le disposizioni assolvono, comunque, ad una medesima funzione, che è quella di introdurre un valore etico-culturale tra i primi valori della Costituzione.

La promozione della conoscenza della cultura, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un'attività “fra le altre” per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile. E' questo un tema di ampia portata che coinvolge sia i diversi livelli istituzionali della Repubblica sia gli stessi privati, come richiamato dalla modifica costituzionale del 2001 con il termine di “sussidiarietà orizzontale”.

L'attuazione dello sviluppo e della crescita dello spettacolo è quindi possibile non solo mediante il meccanismo del sostegno pubblico diretto, ma anche attraverso un sistema indiretto inquadrabile nelle agevolazioni.

Ed è questo lo scopo che si prefigge il “pacchetto” fiscale introdotto nel 2009 e recentemente prorogato fino al 2013 per l'incremento e la qualificazione delle risorse finanziarie sia per le imprese del settore, che per i soggetti diversi dai produttori cinematografici (*tax credit* e *tax shelter*).

Da questi presupposti prende le mosse il presente studio che, analizzando in dettaglio la normativa e le procedure amministrative, fornisce un primo interessante bilancio sugli investimenti effettuati, sugli esiti finanziari delle agevolazioni, sui livelli produttivi del sistema cinematografico nazionale e sugli interventi operati per l'ammodernamento degli schermi in un arco temporale peraltro coincidente con un Fus in “sofferenza”.

Lo studio costituisce altresì l'occasione per operare una ricognizione su alcuni Paesi europei ed extra europei dove la leva fiscale è già diffusa con successo, sebbene con differenti approcci, motivazioni e finalità, ottenendo interessanti benefici economici sia in termini di aumento dei volumi e di qualità produttiva, di occupazione, che in termini di valore aggiunto per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale nazionale.

Peraltro, proprio lo sguardo sull'Unione Europea e all'iter difficoltoso di autorizzazione comunitaria che tali norme hanno avuto per l'ampiezza e la novità delle misure

adottate dall'Italia, costituisce l'occasione per rimarcare il diverso ruolo dello Stato e della UE.

Infatti, se lo Stato italiano opera con una finalità di tutela di prodotti e servizi idonei a produrre utilità che giustificano la loro offerta sul mercato, laddove la tutela è in funzione della qualità o dell'interesse culturale del prodotto o del servizio, per l'ordinamento europeo la promozione culturale non rappresenta una semplice correzione di un effetto indesiderato del mercato, ma contribuisce a ridefinire i caratteri stessi del mercato interno, un mercato aperto dove gli aiuti di Stato sono legittimi solo nella misura in cui *"non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune"* (art. 87, par. 3, lett. d del Trattato di Maastricht).

In tal senso, sono emblematici i criteri fissati dall'Unione Europea in tema di aiuti nazionali al cinema e all'audiovisivo: devono riguardare un prodotto culturale, e spetta agli Stati garantire che il contenuto della produzione sovvenzionata sia tale; vanno tendenzialmente limitati al 50% del bilancio di produzione, onde stimolare le normali iniziative commerciali proprie di un'economia di mercato, salvo eccezioni riconducibili a film difficili o con risorse finanziarie modeste.

Il cinema è un ambito *"ibrido"* per sua natura, una industria di prototipi in cui arte, managerialità e concorrenzialità devono coesistere per confrontarsi sul mercato e per essere vincenti sotto il profilo della qualità e della quantità.

Il cinema si inserisce in un contesto altamente competitivo e soggetto a profondi mutamenti tecnologici e se si vuole mantenere o recuperare una posizione di primo piano è necessario allineare la nostra industria cinematografica a quella di Paesi che hanno adottato organiche e moderne misure di sviluppo del settore.

Nicola Borrelli
Direttore generale per il Cinema

Le attività cinematografiche e la leva fiscale

La promozione della cultura rientra tra i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione (art. 9) e costituisce un tema di ampia portata che coinvolge sia i diversi livelli istituzionali della Repubblica sia gli stessi privati, come richiamato dalla modifica costituzionale del 2001 con il termine di "sussidiarietà orizzontale".

L'attuazione dello sviluppo e della crescita dello spettacolo è quindi possibile non solo mediante il meccanismo del sostegno pubblico diretto, ma anche attraverso un sistema indiretto inquadrabile, in senso lato, nell'ambito delle agevolazioni.

Sotto quest'ultimo profilo, la leva fiscale agisce rinunciando a tutto o parte del prelievo che le spetterebbe al momento dell'avverarsi del presupposto d'imposta, o consentendo l'utilizzo da parte dei contribuenti di crediti d'imposta che perseguono il medesimo fine agevolativo.

Peraltro, l'adozione e l'operatività di queste misure è soggetta a due condizioni preliminari imprescindibili:

- o stimare l'impatto del minor gettito per l'erario conseguente all'introduzione delle agevolazioni;
- o verificare che il beneficio fiscale sia coerente con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e compatibile con i principi della libera concorrenza nel mercato comune (art. 87 Trattato CE), possedendo i requisiti necessari per godere della cd. "eccezione culturale".

Il cinema è un ambito "ibrido" per sua natura, una industria di prototipi in cui arte, managerialità e concorrenzialità devono coesistere per confrontarsi sul mercato e per essere vincenti sotto il profilo della qualità e della quantità.

Il cinema si inserisce in un contesto altamente competitivo e soggetto a profondi mutamenti tecnologici; dunque, se si vuole mantenere o recuperare una posizione di primo piano è necessario allineare l'industria cinematografica nazionale a quella di Paesi che hanno adottato una serie di misure per lo sviluppo del settore, provando a integrare le risorse pubbliche e ad incidere sulle dinamiche dell'offerta e della domanda di cinema.

Nel nostro Paese, gli elementi normativi di maggiore novità che, negli ultimi anni, hanno riguardato il settore cinematografico e dell'audiovisivo sono sostanzialmente due:

- o la revisione della filosofia dell'azione pubblica con il D. lgs. "Urbani" del 2004
- o il "pacchetto" di agevolazioni ed incentivi introdotto dalla manovra fiscale collegata alla finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 325-343), per l'incremento e la qualificazione delle risorse finanziarie disponibili sia per le imprese del settore, che per i soggetti diversi dai produttori cinematografici (imprese esterne al cinema, distributori ed esercenti cinematografici): il *tax credit* – crediti d'imposta ed il *tax shelter* - detassazione degli utili di impresa reinvestiti.

La normativa

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*
(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, suppl. ord. n. 285)

(stralcio)

Art. 1 - Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti missioni: organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

(omissis)

325. *Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40%, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.*

326. *Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80% di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.*

327. *Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:*

- a) *per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28 e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80% del credito d'imposta stesso;*
- b) *per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:*
 - 1) *al 15% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;*
 - 2) *al 10% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;*
 - 3) *al 20% dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi*

dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20% dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49% del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70% degli utili derivanti dall'opera filmica.

331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80% del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

- 334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.*
- 335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.*
- 336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.*
- 337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*
- 338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.*
- 339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30%, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.*

340. *Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.*
341. *Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.*
342. *Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.*
343. *L'efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.*

L'iter attuativo

L'intero 2008 è dedicato al complesso iter per l'effettiva entrata in vigore del nuovo regime, ed in particolare alle procedure per l'autorizzazione comunitaria degli incentivi, implicando la notifica del regime complessivo di aiuti e dei successivi procedimenti attuativi delle misure agevolative.

L'articolo 151 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, firmato a Maastricht nel 1992 dispone che *"la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge"* attraverso il *"rispetto della diversità culturale, il principio di sussidiarietà, la valorizzazione del retaggio culturale europeo e la cooperazione tra gli Stati membri"*. Queste finalità tendono a convergere intorno a due obiettivi: la promozione della cultura e la realizzazione di un mercato concorrenziale, esigenze non configgenti tra loro.

In questi obiettivi si ritrova la peculiarità della cultura europea, incentrata non sulla contrapposizione tra unità e differenziazione, ma sulla composizione di elementi di uniformità e di integrazione (il patrimonio comune) con elementi di diversità (le diversità culturali).

Se nel nostro ordinamento, l'intervento dei poteri pubblici in materia di spettacolo ha assolto tradizionalmente ad una finalità di tutela di prodotti e servizi inidonei a produrre utilità che giustificano la loro offerta sul mercato, nell'ordinamento europeo la promozione culturale non rappresenta una semplice correzione di un effetto indesiderato del mercato, ma contribuisce a ridefinire, divenendone elemento costitutivo, i caratteri del mercato interno. Se nell'ordinamento italiano la tutela è in funzione della qualità o dell'interesse culturale del prodotto o del servizio, nell'ordinamento europeo essa opera in funzione delle diversità culturali europee e della costruzione di patrimonio europeo fondato su una pluralità di tradizioni.

Pertanto, la realizzazione di un mercato concorrenziale, che costituisce uno degli obiettivi comuni alle varie misure europee, attiene alla messa a punto delle condizioni necessarie alla instaurazione ed al mantenimento di un mercato aperto. Gli strumenti attraverso i quali l'ordinamento europeo tende realizzare questo obiettivo sono fondamentalmente tre:

- l'azione diretta, di cui gli esempi più significativi sono i programmi settennali di finanziamento di progetti di cooperazione europea, Cultura e Media;
- i divieti posti dall'Unione Europea. L'esempio principale è quello degli aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura, considerati legittimi solo nella misura in cui *"non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune"* (art. 87, par. 3, lett. d del Trattato). In tema di aiuti nazionali al cinema e all'audiovisivo sono stati indicati tre criteri cui tali sostegni devono attenersi:
 - riguardare un prodotto culturale, e spetta agli Stati garantire che il contenuto della produzione sovvenzionata sia tale
 - essere tendenzialmente limitati al 50% del bilancio di produzione, onde stimolare le normali iniziative commerciali proprie di un'economia di mercato
 - le eccezioni sono riconducibili a film difficili o con risorse finanziarie modeste
- le deroghe per ragioni culturali alle libertà di circolazione nel mercato interno europeo, intese come disposizioni che consentono allo Stato di giustificare un

intervento domestico che produca l'effetto di ostacolare la circolazione intracomunitaria sulla base di un interesse diverso da quello europeo della libertà di circolazione. L'esempio classico di una legislazione nazionale che prevede che un'opera cinematografica possa essere messa in vendita al pubblico su qualsiasi supporto solo dopo un determinato periodo di tempo, persegue un obiettivo culturale compatibile con il diritto comunitario.

Diverse espressioni delle attività culturali possono essere ricondotte alla formula, negativa, dell'eccezione culturale, ma anche al suo complemento positivo della difesa diversità culturale, intesa come possibilità di mantenere politiche nazionali di quote di programmazione e di aiuti finanziari in alcuni settori di rilievo culturale.

La possibilità di sostegno o aiuto pubblico rappresenta una difesa, sul piano economico, per la sopravvivenza della diversità culturale, così definita dall'articolo 1 della Dichiarazione universale dell'Unesco:

"Eredità comune dell'umanità.

La cultura assume diverse forme attraverso il tempo e lo spazio. La diversità è insita nell'unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che compongono il genere umano. Come una fonte di scambio, di innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l'umanità come la biodiversità per la natura. In questo senso va intesa la comune eredità dell'uomo che dovrebbe essere affermata e riconosciuta a vantaggio delle generazioni presenti e future."

Inoltre, all'articolo 9 la dichiarazione afferma:

"Le politiche culturali come catalizzatrici di creatività.

Mentre si rafforza la libera circolazione delle idee e delle opere, le politiche culturali devono creare le condizioni che portino ad una produzione e diffusione di beni e servizi culturali diversificati attraverso le industrie della cultura che devono afferire loro stesse ad un livello locale e globale. Ciò porta ogni Stato, con il dovuto riguardo alle restrizioni internazionali, a definire la sua politica culturale e a svilupparla attraverso i mezzi che ritiene necessari, sia con un supporto operativo che con un appropriata regolamentazione."

L'eccezione culturale dunque tutela e salvaguarda:

- i settori economicamente minati dalla logica dei costi crescenti e da produttività stagnante, come nel caso delle *performing arts*, strutturalmente incapaci di stare sul mercato per la deficienza dei costi di produzione, progressivamente crescenti;
- i settori culturali che operano in mercati non concorrenziali, con l'aggravante che la posizione dominante (monopolistica o oligopolistica) è detenuta dall'industria culturale (cinematografica, discografica e audiovisiva) dei Paesi forti e industrializzati. Gli Stati che ricorrono all'eccezione culturale ritengono che il mercato mondiale della cultura sia falsamente concorrenziale, perché di fatto dominato dalle imprese multinazionali. Essi considerano il cinema come un'arte, come patrimonio culturale e non come una semplice industria del divertimento;
- i settori industriali la cui domanda locale non è sufficientemente ampia da consentire loro una prospettiva di crescita e di sviluppo;
- i settori culturali che, per definizione, non hanno mercato (riti, credenze, folklore).

In Italia, tutti i settori dello spettacolo sono protetti dall'azione pubblica, rispondendo il Fus ad una logica di complementarietà con l'intervento dei privati, destinata a quelle espressioni di spettacolo che non trovano nel mercato le condizioni necessarie e

sufficienti alla loro affermazione. Ad esempio, l'aiuto al cinema che si articola anche attraverso la concessione di mutui ai produttori per la realizzazione di film (messa a disposizione di fondi e spese per il rimborso degli interessi sui mutui contratti), costituisce in effetti una deroga alle norme sulla libera concorrenza.

E in effetti, anche le agevolazioni fiscali rientrano a pieno titolo negli aiuti di Stato, ed è questa la ragione di fondo del coinvolgimento della Commissione Europea che, proprio per l'ampiezza e la novità delle misure adottate dall'Italia all'interno del panorama comunitario, richiederà lunghi tempi di valutazione e di negoziato.

Le autorità italiane procedono alla notifica alla Commissione Europea una prima parte degli incentivi fiscali, e nello specifico:

- o il credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica per film di nazionalità italiana
- o il credito d'imposta per le imprese di produzione esecutiva e di post produzione per film culturali su commissioni di produzioni estere
- o la detassazione degli utili reinvestiti per la produzione o la distribuzione di film di nazionalità italiana.

Il negoziato si conclude positivamente con decisione n. 595 del 18 dicembre 2008 della Commissione Europea che autorizza, le citate misure in quanto compatibili con il mercato comunitario specificando che i cittadini della Comunità Europea sono equiparati a quelli italiani e gli stessi film stranieri, dove ne abbiano le caratteristiche, sono riconosciuti di "nazionalità italiana". Peraltro, in presenza di perduranti perplessità della UE sul tax credit digitale, si decide di adottare un diverso percorso all'interno della legislazione italiana, ovvero l'applicazione delle disposizioni UE cd. "*de minimis*" e sugli aiuti temporanei, pur nell'ambito di soglie di sostegno limitate, che non richiedono nulla osta autorizzativi di Bruxelles.

Con la successiva autorizzazione della Corte dei Conti del giugno del 2009, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009 i decreti attuativi 7 maggio 2009 sul Tax Credit e sul Tax Shelter, predisposti ai sensi di legge.

Su una seconda parte del pacchetto di benefici, ovvero quelli concernenti gli investitori "esterni", le imprese di distribuzione e di esercizio, l'UE chiede all'Italia di poter condurre ulteriori approfondimenti.

Sul finire del 2009 si conclude il secondo iter autorizzativo comunitario, consentendo la definitiva attivazione delle procedure interne per l'operatività delle ulteriori misure mediante i decreti attuativi 21 gennaio 2010.

Anche in questo caso, per tutte le agevolazioni introdotte i cittadini dello spazio economico europeo sono equiparati a quelli italiani e anche i film stranieri, laddove ne abbiano le caratteristiche, possono essere riconosciuti "di nazionalità italiana".

La complessità ed accidentalità del percorso è confermata anche dalle difficoltà nel frattempo intervenute con il decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008 che, per coprire le minori entrate derivanti dall'esenzione Ici "prima casa" e dalla detassazione degli straordinari, sopprime (ex art. 5 comma 9) numerosi fondi istituiti dalla Finanziaria 2008. Uno di questi riguarda proprio i commi dal 325 al 334 dell'articolo 1 della legge n. 244/07, contenenti le norme sul credito d'imposta per gli investimenti di vari operatori (di settore o meno) nella produzione di film; viene inoltre tagliato il fondo

relativo all'adeguamento tecnologico delle sale. Formalmente, non è tagliato il "tax shelter" (o utili reinvestiti) posto nei commi successivi al 334; tuttavia la soppressione del "tax credit" pone non pochi problemi applicativi anche a quest'ultimo, di fatto annullandone la portata.

Nel mese di luglio il Governo presenta un emendamento soppressivo al decreto legge che riporta in vita il "tax credit" ma non il rifinanziamento del fondo extra Fus per le sale cinematografiche; il provvedimento è così convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Avendo peraltro il regime delle agevolazioni fiscali un carattere sperimentale e limitato fino al 2010, gli ultimi mesi dell'anno trascorso sono caratterizzati dall'incertezza sulla possibilità di veder riconfermate per un ulteriore triennio le agevolazioni. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 303 (cd. "decreto milleproroghe"), convertito dalla legge 6 febbraio 2011 n. 10 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» pone termine all'incertezza prorogando nelle stesse entità e modalità gli sgravi fiscali fino al 31 dicembre 2013.

Il limite di spesa è fissato in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 coperti, per la prima annualità al 50% e nelle altre 2 annualità integralmente, con i proventi derivanti dal contributo speciale a carico dello spettatore, pari ad 1 euro, introdotto con decorrenza 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose.

Infine, durante la fase di stesura definitiva del presente studio, il Governo ha varato il Decreto Legge 31 marzo 2011, n. 34 " *Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo*" che all'articolo 1 reca una serie di misure per lo spettacolo, tra cui il reintegro del Fus e la copertura economica delle agevolazioni e degli incentivi fiscali in favore delle attività cinematografiche derivante, per il periodo d'anzì richiamato, da un aumento sulle accise dei carburanti, in sostituzione del previsto contributo speciale di 1 euro a carico dello spettatore delle sale cinematografiche.

Le norme in dettaglio

Il sistema organico degli incentivi fiscali segue una triplice direttrice:

- o i crediti d'imposta;
- o l'esclusione dal reddito degli utili investiti
- o un contributo straordinario per le sale cinematografiche.

Le agevolazioni fiscali si sostanziano in risparmi che i contribuenti ottengono nei confronti del fisco con diverse modalità, ossia attraverso:

- o la concessione di un credito di imposta, ovvero un credito che il contribuente può far valere nell'ambito dei propri rapporti tributari periodici (solitamente a debito e in grado di compensare il credito di imposta concesso);
- o una deduzione ampliata di particolari tipologie di spesa (gli investimenti); in tal caso, il contribuente è autorizzato a ridurre il proprio reddito imponibile di un importo correlato alla spesa che il fisco intende incoraggiare (riduzione delle tasse sul reddito prodotto).

La differenza tra le due filosofie è evidente: con la detassazione, il beneficio sarà fruito se ed in quanto risultino redditi imponibili da ridurre o azzerare, mentre con il credito di imposta, utilizzabile più diffusamente, in via automatica e facilmente quantificabile, l'effetto finanziario dell'agevolazione si manifesta in maniera chiara ed immediata.

Per quanto concerne i crediti d'imposta, è stato previsto, in primis, un credito d'imposta "esterno", di cui possono fruire i soggetti passivi Ires e gli imprenditori individuali non appartenenti al settore, ma interessati ad investire nei prodotti cinematografici, ed un credito d'imposta "interno", utilizzabile da parte delle imprese che operano a vario titolo nella filiera del cinema.

Il credito d'imposta "esterno" è riconosciuto dunque ai soggetti estranei alla "filiera", che possono essere incentivati ad investire nel cinema contribuendo all'aumento dei volumi produttivi ed al rafforzamento del sistema industriale cinematografico.

A tali soggetti è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010, e fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, un credito d'imposta nella misura del 40% dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie di questi apporti non possono comunque trasformarsi in meri mediatori finanziari e devono riservare una quota degli utili alla patrimonializzazione dell'impresa produttrice, con l'obbligo di utilizzare l'80% di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

Crediti d'imposta "interni" sono poi riconosciuti per il triennio, sempre ai fini delle imposte sui redditi, alle imprese operanti direttamente nel settore, e più in particolare:

- a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80% del credito d'imposta stesso;

- b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
- 1) al 15% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
 - 2) al 10% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
 - 3) al 20% dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile (associazione in partecipazione e cointeressenza agli utili), per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
- c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
- 1) al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;
 - 2) al 20% dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile già citati, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.

Anche alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta in relazione a film/parti di film girati sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera, di euro 5.000.000; l'obiettivo è di rendere più conveniente per le grandi produzioni estere l'avvalersi dei servizi di produzione nazionali, di manodopera italiana e delle location nostrane.

Questi crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione di altre imposte.

Oltre ai crediti d'imposta, sono previste due fattispecie di esclusione dal reddito, concesse solo alle imprese con contabilità ordinaria (artt. 13 e 18, comma 6, del testo unico sull'accertamento delle imposte sui redditi – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600):

- o non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica impiegati nella produzione o nella distribuzione di lungometraggi, film di animazione, film di interesse culturale, film d'essai riconosciuti di nazionalità italiana ed espressione di lingua originale italiana
- o sono esclusi dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30%, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con

società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione di lungometraggi, film di animazione e film di interesse culturale, riconosciuti di nazionalità italiana.

I citati decreti ministeriali, nel fornire ulteriori chiarimenti, introducono una serie di disposizioni applicative che provvedono a:

- o definire l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici, includendo tra le imprese di produzione cinematografica beneficiarie anche gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata
- o stabilire soglie minime di capitale sociale e/o di patrimonio netto dei potenziali beneficiari, differenziate a seconda che l'opera per la quale si intende fruire delle agevolazioni (lungometraggio o un cortometraggio)
- o identificare, ai fini della quantificazione dei benefici, il costo complessivo di produzione con il "*costo di realizzazione alla copia campione*", dettagliato per singola voce in apposite tabelle
- o fissare limiti percentuali di computabilità di talune voci di costo rispetto a quello complessivo, escludendo espressamente il compenso per la produzione (*producer fee*)
- o disporre che sono destinatarie della detassazione degli utili delle imprese le imprese di produzione cinematografica in regime di contabilità ordinaria che impiegano gli utili accantonati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana o di interesse culturale o inserite nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale. Tali utili dichiarati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette dell'anno o degli anni successivi in cui gli stessi vengono impiegati: le somme corrispondenti vengono infatti utilizzate a copertura dei costi sostenuti per la produzione di determinate opere cinematografiche in detto/i esercizio/i, mediante una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa. Condizione di ammissibilità dell'agevolazione è la richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico del film entro 18 mesi dall'approvazione del bilancio cui si riferiscono gli utili
- o stabilire che la detassazione spetta sulla quota di utili accantonati ma non oltre la differenza tra il reddito d'esercizio, al lordo della detassazione, e l'utile distribuito; il beneficiario è tenuto a conservare apposito prospetto che indichi, per ogni esercizio, l'utile accantonato e l'eventuale eccedenza di utili rispetto a quelli oggetto di detassazione.

Gli strumenti fiscali in sintesi

Tax Credit = Credito di Imposta

Possibilità di compensare debiti fiscali

(IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel cinema

Tax Shelter = Detassazione degli utili di impresa

Beneficio di uno scudo fiscale per la parte degli utili investiti in produzione e distribuzione cinematografica

TIPOLOGIE DI FILM AMMESSI

Le imprese di produzione devono chiedere alla Direzione generale per il cinema del Mibac il riconoscimento dell'eleggibilità culturale dei film prodotti. I film sono sottoposti a un test "culturale", necessario per gli aiuti di Stato (aiuti compresi fra il 50% e l'80%). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la cinematografia. Se entro la fine del mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, il film ottiene automaticamente l'eleggibilità culturale.

Le categorie ammesse sono:

- film di nazionalità italiana (lungometraggi, documentari film di animazione) di cui alla Tab. A del D.M. 7 maggio 2009
- film di interesse culturale riconosciuti dalla Commissione
- film di nazionalità diversa da quella italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale (Tab. C del D.M. 7 maggio 2009)
- film difficili o con risorse finanziarie modeste

Vanno intesi come film difficili:

- in via automatica
 - le *opere prime e seconde*
 - i *documentari*
 - i *cortometraggi*
 - le *opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato*
- su valutazione della sezione Commissione Cinema per il riconoscimento di Interesse Culturale
 - i lungometraggi dall'opera terza in poi con punteggio superiore a 70 punti nel test di eleggibilità culturale (Tab. B del D.M. 7 maggio 2009)
 - i lungometraggi dall'opera terza in poi con incapacità di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un vasto pubblico e che rispondono a specifici requisiti di eleggibilità culturale
 - film il cui costo complessivo di produzione non è superiore a 1.500.000 euro e che rispondono a specifici requisiti di eleggibilità culturale.

Ai fini della eleggibilità culturale, non assume automatica rilevanza l'intervenuta concessione del riconoscimento d'interesse culturale ai sensi del d.lgs. n. 28/2004. Pertanto, anche le opere per le quali sia intervenuto detto riconoscimento devono superare i test di culturalità, senza escludersi in via di principio che il punteggio di eleggibilità possa anche essere diverso e non coincidente con il punteggio assegnato

al medesimo progetto ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale e dell'eventuale contributo economico in quanto frutto, nella seconda fattispecie, di una procedura concorsuale con altri progetti.

CATEGORIE DI BENEFICIARI

Imprese del cinema ed esterne sia italiane che straniere soggette a tassazione in Italia

- Interni
 - Produttori
 - Distributori
 - Esercenti
 - Produttori esecutivi
 - Industrie tecniche (Service)

- Investitori Esterni (non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo)
 - Persone giuridiche soggette a Ires associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di quest'ultimo
 - Persone fisiche con reddito di impresa

LE MISURE

<u>Tax credit interno:</u>	Produzione	15% costo di produzione film di nazionalità italiana
	Distribuzione	15% spese per film di interesse culturale 10% spese per film di lingua originale italiana 20% apporto film di interesse culturale.
	Esercizio	30% spese x digitalizzazione 20% apporto film interesse culturale
	Ind. Tecniche	25% spese film di committenza straniera

Tax credit esterno: 40% dell'apporto di capitali alla produzione di film di nazionalità italiana (incluse coproduzioni internazionali)

Per il Tax credit interno ed esterno, in caso di **produzioni associate** il credito di imposta spetta a ciascun produttore associato, in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute e in proporzione alla quota di effettiva partecipazione, mentre per le **produzioni con contratti di appalto** il credito di imposta spetta sia al produttore esecutivo sia al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno sostenute

Tax shelter interno: Fino al 100% degli utili reinvestiti in produzione di film di nazionalità italiana

Tax shelter esterno: 30% utili reinvestiti in produzione di film di nazionalità italiana (inapplicato)

Il beneficio del tax shelter è richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, e spetta a condizione che il nulla osta di proiezione in pubblico (cd. "visto censura") del film oggetto dell'istanza di "tax shelter", sia richiesto entro 18 mesi dalla data di approvazione del bilancio cui si riferiscono gli utili investiti.

Vincoli di utilizzo Tax credit alla produzione

- Divieti di cumulo fra tax credit e tax shelter e infragruppo su medesima opera filmica
- Intensità di aiuto totale max consentita:
 - 50% costo di produzione
 - 80% costo di produzione (solo per film difficili, o con risorse finanziarie modeste, o riconosciuti ICN con superamento di 70 punti secondo i parametri della Tab. B del D.M. 7 maggio 2009)
- Vincolo di territorializzazione della spesa in Italia (importo pari ad almeno l'80% dell'entità del beneficio fiscale).

Revoca e decadenza

- Mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità
- Subentro di altra impresa di produzione
- Violazione del vincolo di territorializzazione
- Mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Agenzia delle Entrate
- Mancata attestazione delle spese sostenute, in istanza definitiva, dell'opera cinematografica per la quale si richiede il beneficio.

Tax Credit Produttore Credito max Annuo: 3,5 milioni di euro
(investimento di 22,5 milioni di euro)
Investimento max : 49% budget e 70% utili
Soggetto esterno
Territorializzazione: 80% del credito speso in Italia, pari al
12% (15% x 80%) del costo complessivo
di produzione alla copia campione
Intensità di aiuto : 15%

TaxCredit Distributore Credito max Annuo: 1 milione di euro
/Esercente investitore (investimento di 5 milioni di euro)
Investimento max : 49% budget e 70% utili
Intensità di aiuto : 20%

Tax Credit Industrie Credito max Annuo: 5 milioni di euro a film
Tecniche Investimento max : 20 milioni di euro per film
Territorializzazione : 100% speso in Italia
Intensità di aiuto : 25%

Tax Credit Esterno Credito max Annuo: 1 milione di euro
(investimento di 2,5 milioni di euro)

Investimento max : 49% budget e 70% utili
Territorializzazione : 80% investimento speso in Italia
Intensità di aiuto : 40%)

Qualificazione Costo di produzione e del Costo eleggibile

- Il *costo complessivo di produzione* rappresenta la totalità dei costi sostenuti per la realizzazione della copia campione del film (con esclusione quindi dei costi connessi alla distribuzione dell'opera). A tale accezione di costo deve farsi riferimento nella compilazione della modulistica "tax credit".
- Il *Costo eleggibile* è la quota del costo di produzione da utilizzare ai fini della quantificazione del beneficio spettante, rappresentato dalle spese in relazione al quale sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa per la maturazione del credito d'imposta e che includono:
 - gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo di produzione;
 - le spese generali non direttamente imputabili al film (inclusi gli oneri finanziari non direttamente imputabili al medesimo), nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonché gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione di film ed esclusi gli oneri finanziari non direttamente imputabili al film;
 - i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi nella misura del 25% del costo complessivo; tale limite non si applica alle produzioni esecutive di film stranieri.

Non sono eleggibili:

- I costi antecedenti al 1° giugno 2008
- il compenso per la produzione ("*producer fee*")

Spese di produzione sostenute sul territorio italiano

Ai fini del meccanismo per l'ammissibilità all'agevolazione, si intendono quelle relative a:

- soggetto e sceneggiatura
- direzione
- cast artistico
- produzione
- regia
- montaggio
- personale tecnico
- maestranze
- costumi
- scenografia
- teatri e costruzioni
- interni dal vero

- o mezzi tecnici
- o esterni
- o trasporti
- o pellicole
- o lavorazione pellicola
- o edizione
- o musica
- o pre – organizzazione e pre - produzione
- o spese generali e varie per la parte imputabile al film.

Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al 100% del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali.

Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese.

Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

Spese sostenute per la distribuzione nazionale

Si intende la somma delle voci di spesa a carico del distributore:

- o stampa di copie
- o promozione
- o lancio
- o sottotitolaggio e doppiaggio
- o corredo pubblicitario
- o altre spese di distribuzione in sede non cinematografica

E' esclusa ogni spesa già compresa nel costo di produzione dell'opera cinematografica, nonché qualsiasi somma erogata, e comunque riconosciuta al produttore a titolo di anticipazione dei proventi.

Condizioni essenziali:

- Contratti consentiti per investitori esterni: *associazione in partecipazione agli utili / cointeressenza* dove l'associante ha i seguenti diritti ed obblighi:
 - o esclusivo poter di gestione dell'affare
 - o risponde da solo verso terzi
 - o rilascia rendiconto all'associato

l'associato ha i seguenti diritti ed obblighi:

- o effettua l'apporto acquistando il diritto alla percezione degli utili
- o partecipa alle perdite salvo patto contrario fino all'ammontare dell'apporto
- o esercita il controllo sull'affare con diritto di rendicontazione
- o gli utili non possono superare il 70% degli utili complessivi realizzati dall'opera

- La durata del contratto di associazione in partecipazione sia almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza di cui al D.M. 7 maggio 2009.
- Le imprese di produzione, produzione esecutiva e industrie tecniche devono prevedere, per il film oggetto del beneficio, le seguenti forme di copertura assicurativa:
 - danni alla pellicola (negative film)
 - difetti di trattamento di pellicola e meccanici (faulty stock)
 - interruzione lavorazione (cast insurance)
 - fermo tecnico (extra expense)
 - infortuni troupe e attori (crew & actors' guild)
 - responsabilità civile generale e dipendenti (general and employer's liability).
- Divieti di cumulo tra tax credit e tax shelter e infragruppo su medesima opera filmica
- Intensità di aiuto totale max consentita:
 - 50% costo di produzione
 - 80% costo di produzione (solo per film difficili, o con risorse finanziarie modeste, o riconosciuti ICN con superamento di 70 punti secondo i parametri della Tab. B del D.M. 7 maggio 2009)
- Le imprese di produzione cinematografica, le imprese di distribuzione cinematografica e le imprese di esercizio cinematografico istanti devono risultare iscritte, o devono aver presentato domanda di iscrizione all'elenco informatico tenuto presso la Direzione generale Cinema del Mibac.

Tax credit digitale

Credito d'imposta per gli esercenti di sale pari al 30% delle spese sostenute per:

- acquisto, anche in locazione finanziaria, di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale
- acquisto, anche in locazione finanziaria, di impianti e apparecchi per la ricezione del segnale digitale terrestre e via satellite
- formazione del personale (max 20% delle prime due voci di spesa)
- ristrutturazione e conformazione delle cabine di proiezione e degli impianti e dei servizi e locali accessori adibiti alla proiezione mediante pellicola (max 20% delle prime due voci di spesa).

Il credito di imposta spetta:

- comunque alle monosale e multisale fino a 4 schermi
- comunque alle multisale fino a 10 schermi ubicate in comuni fino a 50.000 abitanti
- in tutti gli altri casi a condizione che l'impresa si impegni a rispettare un obbligo di programmazione, nei successivi 3 anni, di film nazionali ed europei rispondenti ai requisiti di eleggibilità culturale

- primi 12 mesi, 20% giornate di programmazione per ogni impianto digitale introdotto
- secondi 12 mesi, 30% giornate di programmazione per ogni impianto digitale introdotto
- terzi 12 mesi, 20% giornate di programmazione per ogni impianto digitale introdotto.

Il massimale annuo di credito per ciascuno schermo è pari a 50 mila euro, con un tetto di 200 mila euro complessivi nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Se la richiesta di beneficio è stata effettuata entro il 31 dicembre 2010 e comunque per costi sostenuti non prima di giugno 2009, la soglia è elevata a 500 mila euro.

La procedura amministrativa

Per favorire l'accesso alle agevolazioni sono state istituite e messe in funzione specifiche strutture amministrative preposte alla concreta attuazione dei decreti, in seno al Ministero per i beni e le attività culturali (avvalendosi delle competenze professionali del personale di Cinecittà Luce s.p.a, come da atto di indirizzo del Ministro e conseguente stipula di apposita convenzione) e nell'ambito del Ministero dell'economia – Agenzia delle entrate.

Ferma restando l'ordinaria attività di controllo di competenza dell'Amministrazione finanziaria, la gestione delle agevolazioni in esame compete al Mibac, che ne verifica l'ammissibilità in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, trasmettendo annualmente in via telematica, entro il 30 aprile, all'Agenzia delle entrate:

- o l'elenco dei beneficiari
- o la misura delle agevolazioni
- o l'eventuale indebita fruizione, anche parziale, per il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, la stessa Agenzia può altresì riscontrare indebite fruizioni fornendone comunicazione al Mibac.

Per accedere alle agevolazioni fiscali i soggetti interessati devono inviare o consegnare la richiesta alla Direzione generale per il Cinema, compilando l'apposita modulistica (Comunicazione preventiva e Istanza definitiva), pubblicata nello Sportello Cinema del sito internet della stessa direzione.

L'ufficio responsabile del procedimento è il Servizio II Produzione cinematografica.

Tax credit

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alla produzione

A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica:

- all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (di seguito definita "impegno Deggendorf")
- al Mibac, la comunicazione su appositi modelli contenenti:
 - per i film di nazionalità italiana, la richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo parametri prestabiliti;
 - per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri prestabiliti
 - ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste, o di entrambe le qualifiche
 - il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste.

Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, il Mibac comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilità culturale del film; gli interessati possono ripresentare la comunicazione non più di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica; in assenza di comunicazioni vale il principio del cd. "silenzio-assenso".

A pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, l'impresa di produzione presenta istanza al Mibac, redatta su appositi modelli. Nell'istanza deve essere specificato, per ciascuna opera cinematografica:

- il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale
- il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano
- l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta
- l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il Mibac comunica agli interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

Il credito d'imposta decade qualora al film non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilità culturale o non risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti; in tal caso si provvede al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

Clausole transitorie sono state previste per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del D.M. (15 luglio 2009), era stata già presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film.

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche

A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

- all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al rispetto dell'"impegno Deggendorf"
- al Mibac, la comunicazione su appositi modelli contenenti:
 - l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo parametri prestabiliti
 - il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.

Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, il Mibac comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la non eleggibilità culturale del film; gli interessati possono ripresentare la comunicazione non più di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica; in assenza di comunicazioni vale il principio del cd. "silenzio-assenso".

A pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine dell'attività i soggetti interessati presentano istanza al Mibac, redatta su appositi modelli e sottoscritta anche da legale rappresentante della società di produzione estera committente. Nell'istanza deve essere specificato, per ciascuna opera cinematografica:

- il costo complessivo di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale
- l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonché quelle sostenute in altro Stato membro dell'UE
- il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano;
- l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione esecutiva e dalle industrie tecniche e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;

I crediti d'imposta sono riconosciuti previa verifica del Mibac dell'ammissibilità degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il Mibac comunica agli interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

Il credito d'imposta decade qualora al film non venga riconosciuto il requisito di eleggibilità culturale o non risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti; in tal caso si provvede al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

Clausole transitorie sono state previste per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del D.M. (15 luglio 2009), era già terminata l'attività di produzione.

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta a investitori esterni e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico

INVESTITORI ESTERNI

A pena di decadenza, il credito d'imposta di spetta a condizione che gli obblighi di comunicazione delle imprese di produzione cinematografica beneficiarie degli apporti siano integrati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti di associazione registrazione ed esecuzione degli apporti in partecipazione o dei contratti di cointeressenza (il termine ultimo è comunque fissato entro il 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film), dai seguenti elementi:

- o la dichiarazione da parte dei soggetti che eseguono gli apporti che attestino l'avvenuta stipula e registrazione dei contratti
- o le generalità dei soggetti, incluso codice fiscale, ammontare degli apporti concordati e credito d'imposta ad essi spettante.

Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione integrata, il Mibac comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche ai soggetti che eseguono gli apporti, se già noti la provvisoria non eleggibilità culturale del film. In assenza di comunicazioni vale il principio del cd. "silenzio-assenso".

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della istanza integrata, il Mibac comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche ai soggetti che eseguono gli apporti, l'importo del credito loro spettante. In caso di mancata comunicazione, il credito d'imposta si intende spettante nella misura indicata nella istanza.

A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti devono presentare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al rispetto dell' "impegno Deggendorf".

I crediti d'imposta sono utilizzabili da parte dell'investitore esterno dalla data di ricezione della comunicazione con la quale il Mibac indica la misura del credito loro spettante ovvero, in mancanza, decorsi 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza

Il credito d'imposta decade qualora al film cui gli apporti sono correlati non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilità culturale, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

Clausole transitorie sono state previste per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del D.M. (13 aprile 2010), era stata già presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film.

IMPRESE DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA

A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica:

- o all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al rispetto dell' "impegno Deggendorf"
- o al Mibac la comunicazione, da redigersi su modelli contenenti, tra l'altro, il preventivo dei relativi costi di distribuzione.

Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, il Mibac comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilità culturale del film. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione non più di una volta con riferimento al medesimo film. In assenza di comunicazioni vale il principio del cd. "silenzio-assenso".

A pena di decadenza, l'impresa di distribuzione cinematografica presenta l'istanza al Mibac, da redigersi su modelli, entro 60 giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche. Nell'istanza deve essere specificato per ciascuna opera cinematografica:

- o il costo complessivo di distribuzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale
- o l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di distribuzione e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta
- o l'ammontare delle spese sostenute all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il Mibac comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

Clausole transitorie sono state previste per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del D.M. (13 aprile 2010), erano già trascorsi 60 giorni dalla prima uscita nelle sale cinematografiche.

Tax shelter

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, va presentata al Mibac, utilizzando appositi modelli, l'istanza preventiva che deve contenere:

- o l'indicazione dell'utile accantonato di cui si chiede la detassazione, delle aliquote dell'imposta sul reddito e dell'Irap applicabili
- o l'autocertificazione dell'impegno a rispettare i requisiti di eleggibilità culturale
- o l'indicazione di massima del costo complessivo di produzione, per ciascuna opera, del totale di giornate di ripresa previste, di quelle previste sul territorio italiano, delle spese che si prevede di sostenere all'estero (e di eventuali agevolazioni che si prevede di fruire)
- o la richiesta del riconoscimento di film difficile o con risorse finanziarie modeste o con entrambe le qualifiche
- o il bilancio d'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati alla produzione delle opere agevolabili
- o la dichiarazione relativa al rispetto dell'"impegno Deggendorf".

Il Mibac esamina le istanze in ordine cronologico di presentazione, ne verifica l'ammissibilità e assegna provvisoriamente le somme spettanti fino a concorrenza dello stanziamento annuale disponibile, quantificandole in misura pari al prodotto tra l'utile accantonato di cui si chiede la detassazione e le aliquote dell'imposta sul reddito e dell'Irap applicabili. Comunica inoltre agli interessati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'importo spettante entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Le istanze che non trovano capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione dell'agevolazione nel secondo o terzo periodo di applicazione dell'agevolazione.

A pena di decadenza, le imprese interessate devono presentare al Mibac, l'istanza definitiva, da redigersi su appositi modelli, entro 90 giorni dalla domanda di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico del film, specificando per ciascuna opera cinematografica:

- o il costo complessivo di produzione, con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale
- o il numero di giornate totali di ripresa e quelle effettuate sul territorio italiano
- o le spese sostenute all'estero e le agevolazioni eventualmente fruitive
- o per i film di nazionalità italiana, la richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo specifici parametri
- o per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo specifici parametri
- o ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste ovvero di entrambe le qualifiche.

Entro 60 giorni dalla ricezione, il Mibac comunica l'esito dei controlli: in difetto di comunicazione, le agevolazioni si intendono spettanti nella misura indicata nella precedente comunicazione inviata dal Mibac. Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, del beneficio, l'Agenzia delle entrate procede al relativo recupero.

La procedura standard è oggetto di alcune eccezioni, riconducibili alle opere cinematografiche per le quali sia stata già presentata domanda di nulla osta di proiezione in pubblico. In tal caso gli interessati dovevano presentare direttamente l'istanza definitiva al MIBAC entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.M. (7 maggio 2009) corredata da:

- o dichiarazione relativa al rispetto dell'"impegno Deggendorf"
- o richiesta del riconoscimento della nazionalità italiana o dell'interesse culturale
- o attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale
- o richiesta (eventuale) di riconoscimento di film difficile o con risorse finanziarie modeste o di entrambe le qualifiche.

Sempre per questa fattispecie, il termine dei successivi 60 giorni entro cui il Mibac avrebbe dovuto comunicare l'importo del credito spettante è stato elevato a 90 giorni.

Fermi restando la non cumulabilità con le altre forme di agevolazione per la medesima opera filmica ed il tetto massimo di intervento pari al 50% (80% per i film difficili o a basso budget) del costo del film, le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'UE dove sono effettivamente localizzate.

Nel caso in cui il Mibac accerti il superamento dei limiti, provvede, mediante recupero delle somme già erogate ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs n. 28/2004, ovvero mediante riduzione parziale o totale dell'erogazione del saldo delle stesse ancora eventualmente dovute, a fare in modo che l'ammontare complessivo del sostegno pubblico non ecceda i predetti limiti. La revoca integrale è altresì disposta in presenza di false dichiarazioni dandone comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Tax credit digitale

A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare al Mibac:

- o la dichiarazione relativa al rispetto dell'"impegno Deggendorf"
- o la comunicazione, da redigersi su appositi modelli predisposti, contenente tra l'altro, con riferimento a ciascuno schermo, il piano dei lavori con indicazione del preventivo dei costi.

Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, il Mibac comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilità delle spese indicate. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione non più di una volta con riferimento al medesimo schermo. In assenza di comunicazioni vale il principio del cd. "silenzio-assenso".

A pena di decadenza, entro 90 giorni dal termine dei lavori l'impresa di esercizio presenta istanza al Mibac, da redigersi su appositi modelli, in cui deve essere specificato per ciascuno schermo:

- o il costo complessivo con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o revisore contabile o professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il Mibac comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

Il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili o non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

La procedura standard è oggetto di alcune eccezioni:

- o per i lavori già in corso d'opera al 13 aprile 2010, data di entrata in vigore del relativo D.M., la comunicazione andava presentata entro il 12 luglio

- per i lavori terminati al 13 aprile 2010, l'istanza, corredata da dichiarazione e comunicazione, andava presentata entro il 12 luglio
- in entrambe i casi il termine dei successivi 60 giorni entro cui il Mibac comunica l'importo del credito spettante è stato elevato a 90 giorni (così come per il silenzio assenso).

I risultati: un primo bilancio

Nonostante la tempistica delle procedure autorizzative dell'Unione Europa abbia avuto più di un riflesso sulla prima fase attuativa del nuovo regime, appare comunque utile operare una prima ricognizione su quanto sin qui emerso, avvalendosi delle informazioni già consolidate ed acquisite per delineare un bilancio parziale della fase sperimentale, anche nell'ottica di valutare ed interpretare le tendenze, l'interesse e l'impatto che il tax shelter ed il tax credit, nelle diverse tipologie, hanno avuto nel settore cinematografico.

- Dall'entrata in vigore del regime agevolativo fino al 28 febbraio 2011, il **Tax credit per l'attività di produzione** registra i seguenti dati:
 - sono 292 i film, di cui 8 stranieri, per i quali sono state chieste una o più forme di tax credit, mentre il totale delle domande finora pervenute ammonta a 517, così suddivise:
 - per la produzione, 191 istanze finali cui vanno sommate 196 comunicazioni preventive non trasformatesi ancora in istanze finali
 - per la distribuzione, 60 istanze finali cui vanno sommate 2 comunicazioni preventive non trasformatesi ancora in istanze finali
 - per gli investitori esterni, 19 istanze finali cui vanno sommate 49 comunicazioni preventive non trasformatesi ancora in istanze finali
 - il totale del tax credit richiesto dalle società di produzione, dichiarato in istanza finale o in comunicazione preventiva in attesa dell'istanza, è di oltre 106 milioni di euro
 - il totale del costo complessivo dei film autodichiarato dalle società di produzione, ovvero il *volume totale degli investimenti* nel periodo considerato, è di oltre *1,1 miliardi di euro*
 - il credito di imposta effettivamente concesso è così articolato

CREDITO D'IMPOSTA EFFETTIVAMENTE CONCESSO			
	<i>FILM prodotti nel 2010</i>	<i>FILM prodotti nel 2009</i>	<i>FILM prodotti nel 2008 (retroattività)</i>
PRODUZIONE	€ 24.024.846	€ 22.118.173	€ 3.121.917
DISTRIBUZIONE	€ 505.522	€ 612.190	€ 0
INVESTITORI ESTERNI	€ 800.000	€ 0	€ 0
TOTALE CONCESSO	€ 25.330.368	€ 22.730.363	€ 3.121.917

- Dall'entrata in vigore del regime agevolativo fino al 28 febbraio, il **Tax shelter** per l'attività di produzione registra i seguenti dati:
 - sono 2 le società che hanno presentato domanda, di cui 1 con due istanze, per un ammontare totale di richiesta di 6,1 milioni di euro
 - il tax shelter sinora autorizzato per una sola pratica è di circa 3 milioni di euro.

➤ Dall'entrata in vigore del regime agevolativo fino al 31 dicembre 2010, il **Tax credit digitale** registra i seguenti dati:

- sono 512 le domande pervenute, riconducibili a 303 società e 760 schermi
- la seguente tabella evidenzia la tipologia di cinema, il numero delle sale interessate ed il numero degli schermi per tipologia, con la loro incidenza percentuale sul totale

TIPOLOGIA CINEMA	N. SALE	% su totale	N. SCHERMI PER TIPOLOGIA	% su totale
MONOSALA	110	21,40	110	14,47
MULTISALA FINO A 4 SCHERMI	144	28,02	174	22,89
MULTISALA DA 5 A 10 SCHERMI (fino a 50.00 abitanti)	95	18,48	163	21,45
MULTISALA DA 5 A 10 SCHERMI (oltre 50.00 abitanti)	97	18,87	164	21,58
MULTISALA OLTRE 10 SCHERMI	68	13,23	149	19,61
TOTALI	514	100,00	760	100,00

- a fronte di un investimento complessivo di poco inferiore a 70 milioni di euro, il totale del tax credit digitale calcolato sulla spesa eleggibile ed effettivamente concesso è di 15,8 milioni di euro, mentre quello riconducibile a comunicazioni è di 4,6 milioni di euro, secondo il seguente schema che riporta anche l'intervento medio per società e per schermo

	SPESE SOSTENUTE	SPESE ELLEGIBILI	CREDITO TOTALE
TOTALI	66.947.555,71	66.594.353,84	20.510.816,23
media per società	220.949,03	219.783,35	67.692,46
media per schermo	88.088,89	87.624,15	26.987,92

La seguente tabella riepiloga l'ammontare per le diverse tipologie di agevolazione fiscale finora concesse, pari a circa 68,5 milioni di euro, con relativa incidenza di ogni singola fattispecie sul totale del beneficio fiscale

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI GIÀ CONCESSE		
Tipologia di agevolazione	Entità in euro	% su totale
CREDITO DI IMPOSTA PRODUZIONE	49.264.936,00	70,42
CREDITO DI IMPOSTA DISTRIBUZIONE	1.117.712,00	1,60
CREDITO DI IMPOSTA INVESTITORI ESTERNI	800.000,00	1,14
TAX SHELTER	2.921.713,42	4,18
TAX CREDIT DIGITALE	15.855.066,79	22,66
Totale	69.959.428,21	100,00

Le esperienze all'estero

La leva fiscale è già diffusa con successo all'estero, sia in Paesi europei che extra europei, sebbene con differenti approcci, motivazioni e finalità, ottenendo interessanti benefici economici sia in termini di aumento dei volumi e di qualità produttiva, di occupazione e produttività, che in termini di valore aggiunto per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale nazionale.

A loro volta, anche gli schemi agevolativi si distinguono sia per la specificità delle soluzioni adottate che per l'oggetto dell'azione:

- alcuni Paesi puntano ad una crescita del PIL attraverso nuove imprese residenti, attratte dal basso livello di imposizione; in tal caso i benefici non incidono sull'attività produttiva
- in altri sono stati adottati per diversificare e/o riconvertire le attività tradizionali in crisi e potenziare le imprese locali
- i Paesi europei con le industrie cinematografiche più forti solo recentemente si sono dotati di strumenti di incentivazione per rispondere ai rischi legati alla delocalizzazione delle imprese nazionali e per attrarre nuovi investimenti
- alcune nazioni hanno optato per agevolazioni fiscali riconducibili alla detassazione degli utili
- altre nazioni hanno optato per il credito d'imposta
- alcune hanno canalizzato il beneficio tramite il produttore cinematografico
- altre lo hanno reso praticabile anche tramite investitori privati esterni al settore
- alcuni Paesi hanno limitato il beneficio ai prodotti nazionali e di conseguenza alle coproduzioni comunitarie
- altri Paesi lo hanno esteso a tutti i film che rispondessero a criteri di eleggibilità culturale nazionale.

In questa sede procediamo all'esame del sistema di sostegno pubblico, diretto e indiretto, all'industria cineaudiovisiva di Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Germania, Spagna, Portogallo, Malta, Australia, Brasile, Argentina, Canada, Stati Uniti, soffermandoci su:

- le leggi principali di riferimento
- gli organismi, pubblici o assimilati, che sovrintendono l'azione a sostegno del settore
- le tipologie di finanziamento diretto
- le tipologie di finanziamento indiretto (credito agevolato, contributo sugli incassi, crediti di imposta, patrocini e donazioni)
- i criteri di eleggibilità per accedere alle varie tipologie di sostegno.

Regno Unito

Il sostegno pubblico all'industria cinematografica britannica si muove su due direttrici:

- il finanziamento diretto, attraverso agenzie nazionali e regionali
- il finanziamento indiretto, tramite incentivi fiscali finalizzati a stimolare gli investimenti.

Il 60% dei finanziamenti diretti è gestito dallo UK Film Council, l'agenzia che nel 2000 ha raggruppato in un unico organismo i diversi dipartimenti preesistenti, assumendo un ruolo centrale nell'industria del cinema e dell'audiovisivo britannica. E' strutturato come un'azienda privata, con la particolare natura giuridica di «società a garanzia limitata» utilizzata nell'ordinamento britannico per inquadrare alcuni tipi di imprese no profit.

Il portafoglio dell'UK Film Council è di 55,5 milioni di sterline all'anno, di cui più del 50 per cento (30 milioni) provenienti dalla Lotteria Nazionale e 25,5 milioni dal budget statale.

L'UK Film Council finanzia lo sviluppo e la produzione di film, promuove gli investimenti dall'estero, sostiene le coproduzioni, gestisce la promozione delle esportazioni di film, sostiene la distribuzione (2 milioni di sterline, cui si aggiungono 12 milioni di sterline per il programma speciale Digital Screen Network che ha consentito la digitalizzazione di oltre 240 sale cinematografiche) e la formazione (3,2 milioni). Gestisce la Film Commission nazionale e fornisce un cospicuo sostegno alle strutture regionali (Screen Office e Film Commission), con un impegno di 6,3 milioni di sterline per supportare il decentramento dell'industria audiovisiva.

Accanto a questi compiti, che caratterizzano il Film Council come business partner dell'industria cinematografica, ce ne sono altri più legati all'ambito culturale (sostegno a festival ed al British Film Institute con 16 milioni di sterline all'anno).

Significativi sono poi i programmi diretti ai giovani, come Film Club, che ha consentito l'apertura di 2.500 Cineclub scolastici e First Light, con 1,1 milione di sterline per la produzione di cortometraggi in digitale realizzati da bambini e da giovani.

La natura del supporto diretto offerto dall'UK Film Council include:

- equity investments per le pellicole più promettenti dal punto di vista commerciale,
- prestiti a interessi "zero" per le produzioni
- anticipi a fondo perduto per la formazione professionale.

Il finanziamento dei film avviene mediante tre fondi, per un importo complessivo di 17 milioni di sterline all'anno:

- il *fondo per lo sviluppo* (4 milioni), che finanzia la produzione e lo sviluppo anche di opere prime con una somma massima di 25 mila sterline
- il *New Cinema Fund* (5 milioni), che eroga sterline sia ai lavori di registi affermati che a quelli degli emergenti, consentendo la produzione di 100 cortometraggi, film di animazione ogni anno, incluso un programma speciale per i registi appartenenti a minoranze etniche

- o il *Premiere Fund*, (8 milioni), diretto solo a film commerciali, compresi quelli americani, ma che ha costituito il volano per l'attrazione di finanziamenti stranieri, affiancandosi ad un rodato e funzionante sistema di credito fiscale del valore di circa 100 milioni di sterline all'anno.

Inoltre, il Council stanziava ogni anno alle nove agenzie regionali esistenti circa 11 milioni di euro provenienti dalla Lotteria Nazionale, obbligata a destinare alla produzione cinematografica una quota fissa dei suoi proventi attraverso il Regional Investment Fund for England (RIFE).

Esistono infine tre agenzie nazionali:

- o il *Sgrin Cymru Wales* per il Galles
- o la *Northern Ireland Films & amp e la Television Commission* per l'Irlanda del Nord
- o lo *Scottish Screen* per la Scozia.

Le emittenti televisive, sia pubbliche che private, non hanno alcun obbligo di investimento, ma partecipano volontariamente alla valorizzazione della produzione cinematografica nazionale ed europea; quelle pubbliche, in particolare, destinano al cinema lo 0,7% del proprio budget attraverso il preacquisto o le coproduzioni di film europei.

Il Regno Unito ha attirato numerosi investitori stranieri attraverso la concessione di incentivi fiscali, la principale forma di finanziamento indiretto al cinema. Il funzionamento di tali incentivi è regolato dal «Finance Act» del 1997, successivamente modificato nel 2006, mentre i criteri per stabilire la natura «britannica» di una produzione – e dunque l'idoneità ad accedere agli incentivi – sono fissati dal «Films Act» del 1985.

I beneficiari sono le società di produzione (non gli individui o partnership) con sede nel Regno Unito che spendano almeno il 25% del budget totale all'interno del Paese. Sono previste due tipologie di incentivi, il tax shelter ed il tax credit.

Il tax shelter prevede che una società di produzione possa dedurre fino al 100% del suo investimento dagli utili imponibili, deduzione ridotta fino all'80% per cento per i film con budget superiori ai 20 milioni di sterline. Inoltre, per i film con budget fino a 20 milioni, la società di produzione ha diritto a un credito d'imposta (tax credit) del 25% delle spese effettuate nel Regno Unito, mentre per produzioni con un budget superiore, il credito di imposta è del 20%.

Esiste un terzo strumento di azione, oltre i fondi del Film Council ed il tax credit: un sistema bancario e finanziario che ha messo a punto strumenti per canalizzare capitali privati nel finanziamento di produzioni cinematografiche e audiovisive.

La sinergia delle azioni ha fatto sì che nel 2006 il totale delle pellicole prodotte dall'industria cinematografica britannica ammontasse a 134 (124 nel 2005), per un investimento complessivo di 1.240.000.000 euro (pari a circa 840 milioni di sterline, rispetto ai 569 milioni spesi l'anno precedente). Gli investimenti stranieri sono aumentati dell'80% (569.6 milioni di sterline contro i 312 del 2005), mentre i film co-prodotti sono stati 57. Tutto questo ha consentito negli ultimi anni di attrarre investimenti esteri nell'industria del cinema inglese per 3,6 miliardi di sterline, di cui 1,2 miliardi tornati all'erario in forma di tasse.

Irlanda

Il sistema di incentivi fiscali in vigore attualmente in Irlanda, denominato «Section 481 of the Taxes Consolidation», è sotto la responsabilità del Ministero delle arti, dello sport e del turismo.

La legge risale al 1993 e prevede la possibilità sia per le aziende che per i privati di investire nelle opere audiovisive deducendo l'80% della somma investita:

- o le aziende possono investire fino a 10.160.000 euro l'anno in 12 mesi con un tetto massimo di 3.810.000 euro a film
- o i privati non possono superare i 31.750 euro annui. In base ad una recente modifica legislativa, il tetto per ciascun investitore sul cinema irlandese arriverà a 50.000 euro, con uno sgravio del 100% anziché dell'80%).

Con la «Section 481 of the Taxes Consolidation» anche i produttori possono di recuperare parte dei costi di produzione cinematografica secondo i seguenti limiti:

- o fino all'80% del totale della produzione per un budget massimo di 5.080.000 euro
- o tra il 66% e l'80% del totale della produzione per un budget compreso tra i 5.080.000 e i 6.350.000 euro
- o fino al 66% del totale della produzione per un budget superiore ai 6.350.000 euro.

Le agevolazioni si applicano a produzioni televisive e cinematografiche a carattere commerciale nell'ottica di realizzare dei profitti, con il 70% del budget speso su territorio irlandese.

Il beneficio, esteso anche produttori esteri che operano in coproduzione con un'impresa irlandese, è basato sul costo del cast e della troupe per il lavoro eseguito in Irlanda e dei beni e servizi acquistati nel Paese, fino ad un valore massimo del 80% del bilancio globale.

Il produttore irlandese si fa carico di prevedere la gamma completa dei servizi di produzione, comprese le sedi di scouting, pianificazione, budgeting, casting, troupe assumendosene la piena responsabilità.

Le produzioni che beneficiano dell'incentivo fiscale devono ottenere un riconoscimento da parte del Ministero del tesoro e nessun investimento verso una società di produzione può essere compiuto prima di questa certificazione. L'incentivo è garantito fino al 2012.

La riduzione della pressione fiscale registrata in Irlanda negli ultimi anni ha reso meno attraenti gli incentivi fiscali per le imprese; per questa ragione, la maggior parte dei fondi proviene da contributi individuali.

Francia

L'ente francese che gestisce il patrimonio pubblico dedicato alla cinematografia e all'audiovisivo è il Ministero della cultura. Le principali disposizioni legislative del settore sono:

- la Legge del 25 ottobre 1946 istituiva del Centre National de Cinématographie (CNC), per il sostegno e la promozione dell'industria cinematografica francese
- il Decreto n. 91-1.131 del 1991, relativo alla definizione e classificazione dell'arte cinematografica
- la Legge n. 92-651 del 1992, relativa all'azione dei governi regionali e locali a sostegno delle sale cinematografiche e d'essai, con autorizzazione a stanziare fondi per cinema d'essai.

Il CNC è un ente nazionale pubblico che opera sotto il Ministero della cultura occupandosi sia della regolamentazione e gestione del budget statale, che della diffusione e promozione. Gestisce il fondo di sostegno alimentato dalla TSA (una tassa sul prezzo del biglietto), dalla tassa sull'incasso delle reti televisive (fatturato, pubblicità, canone ed abbonamenti) e da una tassa su video, DVD e Internet, e da fondi regionali

Il sostegno si distingue in:

- *automatico*, una sorta di finanziamento "virtuale" per il produttore calcolato sul fatturato del film (sala, video, vendita TV), con la doppia caratteristica di essere un'anticipazione del successo (più gli incassi sono alti, più il sostegno è sostanziale) ed un risparmio vincolato (il sostegno è iscritto sul conto del produttore aperto presso il CNC e deve essere reinvestito in un nuovo film riconosciuto nazionale)
- *selettivo*, in quanto mira a sovvenzionare prodotti di riconosciuto valore culturale; è in genere attribuito a produttori indipendenti ed è rappresentato da anticipi alla produzione rimborsabili a condizioni favorevoli per il produttore e attribuiti secondo la qualità artistica dei progetti sentito il parere di commissioni, composte da professionisti, prima dell'inizio delle riprese.

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, sono state create nel 1985 le Sofica (Sociétés de Financement du Cinéma et de l'Audiovisuel), società di investimento che raccolgono fondi privati destinati esclusivamente al finanziamento di opere cinematografiche ed audiovisive che abbiano ricevuto l'approvazione del CNC.

I privati che sottoscrivono una "Sofica" possono beneficiare di una deduzione fiscale dal reddito netto imponibile, mentre le società azioniste possono beneficiare di un ammortamento eccezionale; ogni anno le Sofica mettono a disposizione del mercato circa 30 milioni di euro.

Il capitale sottoscritto con le Sofica é deducibile al 100% nel limite del 25% del reddito imponibile di chi le sottoscrive e fino ad un massimo di 18.000 euro; le Sofica beneficiano di una parte dei ricavi che derivano dallo sfruttamento commerciale dell'opera, sia cinematografica che televisiva.

Il C.I.C. (Crédit d'impôt Cinéma) è il secondo strumento per le agevolazioni fiscali. Vi possono accedere le società di produzione francesi, con un credito di imposta del 20% sull'80% del budget del film calcolato sui cd. "*costi sotto la linea*" (retribuzione di coloro che operano organizzativamente alla messa in scena del film, compresi aiuto

regista e segretaria di edizione, personale tecnico, maestranze, attori secondari e generici, diarie, oneri sociali, fabbisogno scenico, costumi, mezzi tecnici, viaggi, hotel, telefono, trasporti, vitto, lavorazione pellicola, sincronizzazione, assicurazioni, spese generali ed imprevisti).

Per avere accesso al credito d'imposta un film deve qualificarsi sulla base di un test culturale (38 punti su 40); rilevanti al fine del punteggio sono la nazionalità e composizione del cast, le location e la post-produzione.

Anche nel caso di credito di imposta l'accesso è consentito alle serie televisive e ai documentari.

Acquisita l'approvazione della Commissione europea, dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2012 sono in vigore agevolazioni fiscali per i film stranieri girati in Francia. L'incentivo consiste in un credito d'imposta pari al 20% dei costi ammissibili sostenuti per le riprese e le operazioni di post-produzione di opere cinematografiche girate in Francia da imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, assoggettate all'imposta francese sulle società (IS), che partecipano alla realizzazione dell'opera in qualità di produttore esecutivo di imprese di produzione estere.

La fruizione del credito d'imposta è subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di legislazione sociale.

Le opere cinematografiche o audiovisive ammesse devono appartenere al genere "fiction" o "animazione", ad esclusione di quelle a carattere pornografico o che istigano alla violenza e quelle utilizzate a scopi pubblicitarie, e comunque devono presentare cumulativamente i seguenti requisiti:

- o non beneficiare dei finanziamenti alla produzione erogati dal CNC
- o comportare costi ammissibili in misura pari o superiore a 1.000.000 di euro, e per le opere appartenenti al genere "fiction" le riprese sul territorio francese devono avere una durata minima di cinque giorni;
- o presentare, nel loro contenuto drammatico, degli elementi collegati alla cultura, al patrimonio o al territorio francese (accertati mediante una tabella di punti e una griglia di criteri fissati dalle autorità francesi e approvati dalla Commissione europea).

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, i costi ammissibili sono riferibili a:

- o i compensi corrisposti agli autori con i relativi oneri contributivi
- o i compensi corrisposti agli artisti-interpreti (titolari e sostituti) con i relativi oneri contributivi
- o le retribuzioni corrisposte al personale addetto alla regia e alla produzione con i relativi oneri contributivi
- o le spese sostenute per prestazioni di terzi (tecnici e altri prestatori operanti nel campo della creazione cinematografica o audiovisiva)
- o spese di trasporto e di ristorazione originate dalla produzione dell'opera sul territorio francese.

I costi ammissibili non possono superare l'80% del budget di produzione. Gli autori, gli artisti, gli interpreti e il personale addetto alla regia e alla produzione devono essere di nazionalità francese o risiedere in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in uno Stato che ha firmato la convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del Consiglio europeo del 2 ottobre 1992 o in uno Stato terzo con cui l'Unione europea ha firmato

un accordo relativo al settore audiovisivo. I cittadini stranieri residenti in Francia sono considerati di nazionalità francese ai fini dell'applicazione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 20% dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 4.000.000 di euro per ogni opera cinematografica. I contributi pubblici ricevuti dalle imprese di produzione esecutiva sono esclusi dalla base di calcolo per la determinazione della misura del credito spettante. L'importo complessivo degli aiuti pubblici (contributi, aiuti regionali) compresi i crediti d'imposta ottenuti per la produzione della medesima opera cinematografica o audiovisiva, non possono superare il 50% del budget di produzione dell'opera.

Per fruire del credito d'imposta, le imprese interessate devono presentare al Cnc un'istanza attestante il rispetto delle condizioni richieste, corredata da specifica documentazione (contratto stipulato con l'impresa di produzione estera, lista dettagliata del personale addetto, statuto e certificato di iscrizione al registro delle imprese e autocertificazione attestante il rispetto della normativa sociale. Un comitato di esperti presso il Cnc provvede all'esame delle domande e al rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla fruizione del credito d'imposta che dovrà essere confermata alla fine dei lavori di ripresa o di post-produzione con una lettera di autorizzazione definitiva.

Il credito d'imposta non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società e deve essere scomputato dall'imposta dovuta per gli esercizi in cui le spese sono state contabilizzate. Se in un esercizio l'importo del credito d'imposta supera l'imposta dovuta, l'eccedenza costituisce un credito verso l'erario che viene rimborsato. L'impresa francese beneficiaria riversa l'importo rimborsato all'impresa straniera in base agli accordi contrattuali intercorsi.

Il credito è inalienabile e incedibile; tuttavia, può essere dato a garanzia ad un istituto bancario nel rispetto delle condizioni previste dal codice monetario e finanziario. Nel caso in cui l'autorizzazione definitiva del Cnc non è concessa entro i 12 mesi successivi alla data in cui sono completati gli ultimi lavori di ripresa in Francia, l'impresa è tenuta a restituire la parte di credito d'imposta fruito e non autorizzato mediante il versamento della corrispondente imposta non pagata.

Belgio

Lo Stato è diviso in due grandi comunità, francese e fiamminga, più una piccola, comunità di lingua tedesca. Amministrativamente si suddivide in tre regioni: Fiandre, Vallonia (che include le comunità di lingua tedesca) e Bruxelles con la sua periferia. Le comunità hanno competenze sulle tematiche "culturali" e le regioni hanno funzioni politiche ed economiche. Questo contesto rende la produzione cinematografica piuttosto complessa, poiché dipendente almeno da una Comunità e dallo Stato per le tasse, ed anche dai fondi regionali.

Il primo tentativo di sistemazione organica del preesistente sistema di sostegno al cinema risale agli anni '80, con una nuova ripartizione di sussidi per categorie: sviluppo della sceneggiatura, produzione, promozione, cortometraggi, lungometraggi, film d'animazione, documentari. L'obiettivo primario era di incentivare l'inizio del processo creativo, coinvolgendo sia canali televisivi belgi o stranieri che altri produttori.

Il Dipartimento della cultura belga inizia ad agire come "primo sportello", aiutando le produzioni con una piccola somma, comunque sufficiente a rassicurare i finanziatori e le imprese di produzione cinematografica straniera spingendoli ad investire sui progetti (il cd. "riflesso co-produzione"). Oggi, il budget del Flemish Film and TV Fund ammonta a 12,5 milioni di euro.

Nel frattempo, anche il Dipartimento della cultura francese percorre ed incentiva le coproduzioni cinematografiche europee. Il piccolo dipartimento cinematografico assume nel 1995, il nome di "Film and TV Centre", e pur facendo ancora parte del Ministero della Comunità francese, assume una funzione autonoma nelle interazioni europee e internazionali. Nel 2004 Téléfilm Canada, la SODEC - Société de Développement des Entreprises Culturelles (Québec), il Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, il Centre du Cinéma et de l'image animée (Francia) e il Film Fund Luxembourg, annunciano la creazione del Fondo Francofono di aiuto allo sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare le coproduzioni transatlantiche tra il Canada e i suoi partner francofoni europei, sostenendo finanziariamente la fase dello sviluppo. E' destinato ai produttori di progetti che includano almeno un partner canadese e un partner europeo (intervento di 40.000 euro a progetto).

Per quanto riguarda la Comunità di Lingua olandese, la sua produzione è marginale, isolata alle Fiandre ed ai Paesi Bassi a causa delle barriere linguistiche e politiche. Anche in questo caso, per promuovere processi coproduttivi la vecchia sezione della Comunità di Lingua olandese è stata resa indipendente dal Ministero, ed è diventata un'associazione autonoma (Vlaams audiovisueel Funds) che fornisce vari tipi di sostegno. Il budget ammonta a 16,6 milioni di euro destinati per l'80% alla produzione di ogni genere; inoltre, il VAF supporta anche la scrittura di sceneggiature, lo sviluppo e la promozione.

La missione prioritaria sia del TV & Film Centre dal lato francese che del Vlaams audiovisueel Funds è di supportare la creazione di film di qualità a prescindere dagli aspetti economici di ciascun progetto.

Non è questo il caso delle autorità regionali, dotate di fondi che operano sulla base delle prerogative economiche dei progetti cinematografici. In Vallonia, il fondo è

chiamato Wallimages ed è finalizzato ad assicurare le ricadute che le pellicole nazionali o straniere girate sul territorio hanno per l'economia locale.

Tale obiettivo è perseguito attraverso il finanziamento di film e il supporto di società di servizi dell'industria dell'audiovisivo insediate nella regione:

- o Il *finanziamento di lavori audiovisivi indipendenti*: strutturato in due parti, un prestito ed un sostegno alla produzione calcolato in base alle spese sostenute nella regione Vallone. L'intervento massimo previsto è di 500.000 euro a progetto.
Le società beneficiarie devono risiedere nella regione Vallone e possono, inoltre, presentare un progetto come produttori delegati, associati o esecutivi per conto di un produttore di un'altra regione. La scelta del progetto avviene secondo quattro criteri di valutazione:
 - l'impatto sul settore audiovisivo della regione
 - la fattibilità del progetto ed il ritorno sull'investimento per il Fondo
 - la credibilità del produttore e del suo staff
 - crediti di budget disponibili.
- o Il *finanziamento di società di servizio dell'audiovisivo vallone* consiste in un sostegno al capitale delle società e in prestiti. L'obiettivo è di contribuire allo sviluppo di numerose società nella regione ed evitare che il capitale umano e i talenti lascino il territorio. Per ottenere i benefici del supporto finanziario, le società, che devono avere la propria direzione e le sedi operative nella Regione Vallone, devono essere indipendenti da broadcaster radiotelevisivi e da istituzioni di radio-trasmissione.

La legge di agevolazione fiscale in Belgio risale al 2002 ed è estesa anche ai film di animazione cinematografici e televisivi, alle serie televisive ed ai documentari.

Gli incentivi sono rivolti alle società che investono nel settore audiovisivo nazionale e nelle coproduzioni.

Le agevolazioni fiscali in Belgio funzionano in modo differente rispetto agli altri Paesi europei: gli investitori entrano direttamente in rapporto con le società di produzione e possono ottenere detrazioni fiscali se il progetto ottiene il riconoscimento di "Opera europea" dalla Comunità autonoma competente.

La società che investe su un progetto è autorizzata a richiedere una deduzione fiscale del 150% della somma investita fino ad un massimo di 750.000 euro per ogni anno. L'investimento non può superare il 50% del budget del film ed è così suddiviso:

- o 40% sotto forma di prestito
- o 60% sotto forma di coproduzione.

L'investimento deve essere effettuato ad una società di produzione audiovisiva belga che paga già le tasse sul territorio.

Germania

L'industria cinematografica è parimenti sostenuta dai governi nazionali e dai governi regionali (il budget complessivo nel 2009 è stato di 308 milioni di euro).

I Länder hanno creato diversi comitati regionali cinematografici, sia singolarmente che in associazione con altre regioni, mentre in *ambito nazionale* ci sono due istituzioni:

- il commissario del governo federale per la Cultura e i Media (BKM, Bundesregierung fuer Kultur und Medien).
- l'Istituto tedesco di finanziamento cinematografico (FFA, Filmförderungsanstalt)

A livello federale operano inoltre il German Films Service + Marketing, ossia il Centro nazionale per le coproduzioni con soggetti esteri e per la promozione dei film tedeschi nel mondo ed il Kuratorium Junger Deutscher Film, che ha lo scopo di promuovere le opere prime e quelle destinate all'infanzia (budget di 750.000 euro l'anno).

L'insieme delle Film Commission è coordinato a livello nazionale dalla German Film, ente non-profit che elabora apposite linee guida sul ruolo e le competenze delle FC in Germania ed offre consulenza e servizi informativi, assistenza nell'individuazione delle location, assistenza nelle procedure di localizzazione, attività di negoziazione con e tra le comunità, organismi pubblici, imprese e altri soggetti della filiera e contatto diretto con AFCI, network mondiale delle Film Commission per la cinematografia.

I finanziamenti pubblici si distinguono in:

- *Finanziamento statale*, con il compito di amministrare e gestire il coordinamento complessivo del sistema audiovisivo
- *Finanziamento regionale*, in cui i Länder operano in maniera autonoma nella gestione di programmi e politiche di promozione. A loro volta le regioni operano attraverso due tipi di organismi:
 - gli enti autonomi di gestione, il più delle volte a capitale misto, con funzioni analoghe a quelle dell'Ente federale
 - le Film Commission che promuovono la localizzazione delle imprese cinematografiche nella regione.

Mentre gli aiuti alle sceneggiature consistono in somme forfettarie, quelli alla produzione, alla distribuzione e agli esercenti possono essere sia automatici, sia selettivi.

Questi ultimi sono erogati ai progetti di film e prendono la forma di prestiti rimborsabili senza interessi (valevoli anche per i produttori di video).

Le richieste di sovvenzioni si fanno in primo luogo ai fondi regionali e, successivamente ci si può rivolgere alle istituzioni nazionali. L'investimento obbligatorio nelle emittenti televisive è regolato dal trattato interstatale sulla regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva (Rundfunkstaatsvertrag), che recepisce le regole stabilite dalla direttiva europea AVMSD (Audiovisual and Media Services Directive) senza specificare la proporzione dell'investimento al di fuori degli incassi annuali delle emittenti televisive.

FFA (Filmförderungsanstalt)

E' un'istituzione pubblica indipendente creata nel 1968; le regole che governano l'FFA e tutto il sistema regolatorio e di supporto per il cinema sono stabilite ogni cinque anni dal *Cinema Support Act* (Filmförderungsgesetz).

L'FFA ha tre fonti di reddito (nel 2008 72,7 milioni di euro, di cui 68,6 milioni impiegati in programmi di finanziamento cinematografico):

- o la prima fonte proviene dalle sale cinematografiche, obbligate a destinare 1,8% – 3% degli incassi percepiti per ogni biglietto, a seconda del reddito complessivo della sala/e
- o la seconda fonte è costituita da un contributo simile dell'industria video (l'1,8% – 3% del fatturato di ogni impresa del settore)
- o la terza fonte di reddito sono le emittenti pubbliche e private, con le quali l'FFA sottoscrive degli accordi di finanziamento cinematografico della durata di quattro anni.

Esistono piani per sceneggiature, cortometraggi, distribuzione, pubblicità di lungometraggi televisivi, festival, promozione, sale cinematografiche, ma i due programmi principali sono rivolti a promuovere la produzione cinematografica:

- o il *sostegno selettivo* (Projektfilmförderung, 15 milioni di euro) rappresenta in genere il 10% del budget di un film ed è articolato sotto forma di credito agevolato da ripagare -senza interessi- entro dieci anni dalla prima uscita in Germania, a seconda degli incassi del film. Il produttore è esente dal rimborso della sovvenzione fino a un incasso equivalente al 5% dei costi di produzione del film; dopo questa cifra, il 50% della quota percepita dal produttore sugli incassi deve essere usata per scontare la somma addebitata fino al rimborso totale.

L'FFA stabilisce una quota massima del budget qualificato e le risorse rimborsate sono automaticamente a disposizione del produttore, senza alcun tipo di valutazione, per poter essere investite in un nuovo progetto due anni dopo la concessione del credito.

- o il *sostegno automatico* (Referenzfilmförderung) viene concesso ai produttori a seconda del successo riscosso da un film per lo sviluppo della produzione di un nuovo film. Esistono due modi di determinare il successo:
 - la quantità di spettatori nelle sale cinematografiche dove si è presentato il film
 - la nomination o riconoscimenti in festival internazionali (Cannes, Berlino, Venezia...) nonché premi cinematografici (Oscar, premio cinematografico tedesco, premio cinematografico europeo).

Prendendo in considerazione i suddetti parametri ogni film ottiene una quantità totale di punti che determinerà la percentuale della sovvenzione allocata a ogni film (circa 15 milioni di euro).

BKM (Bundesregierung fuer Kultur und Medien)

Il commissario del governo federale per la cultura e i media (BKM) è un membro del Parlamento designato per coordinare le poche azioni nazionali che rientrano nella competenza del Governo Federale, nell'ambito della cultura e dei media. Esistono due linee guida (complessivi 90 milioni di euro nel 2009):

- o i piani di supporto di film culture-oriented e premi

- o il DFFF, ovvero il fondo nazionale tedesco per il cinema.

Piani di supporto di film culture-oriented e i premi

Con un budget di 30 milioni di euro si interviene a sostegno di diversi piani di supporto, premi, promozione di istituzioni e fondazioni (produzione cinematografica, promozione, distribuzione, film per bambini, sceneggiature culturalmente orientati). Ad esempio, il piano di produzione cinematografica è concepito per progetti a basso budget (fino a 2,5 milioni di euro), con una quota massima di 250 mila euro. Inoltre, il BKM assegna diversi premi cinematografici per la miglior strategia di distribuzione, sceneggiatura, programma della sala cinematografica, cortometraggio e lungometraggio.

DFFF (Deutscher Filmförderungsfonds)

È il fondo nazionale tedesco per il cinema, creato nel 2007 con un'assegnazione annuale di 60 milioni di euro per un periodo di tre anni (recentemente è stata approvata un'estensione del fondo per altri tre anni).

Anche se non può essere considerato un fondo che permette delle agevolazioni fiscali e non è gestito dalla Tesoreria federale, applica la stessa filosofia di altri strumenti di agevolazione fiscale; infatti, la creazione del fondo è stata la risposta al precedente scudo fiscale tedesco, il cd. "German stupid money".

La misura vuole promuovere la Germania quale location cinematografica, sviluppare le attrezzature, creare e garantire l'occupazione attraendo produzioni nazionali e straniere a svolgere attività di ripresa e di post-produzione sul territorio. Il progetto candidato deve garantire un minimo di partecipazione creativa.

Si concedono sovvenzioni che possono coprire fino al 20% delle spese della produzione in Germania. Per candidarsi, il produttore deve:

- o superare un test culturale (con rilascio di certificato)
- o la produzione deve iniziare entro tre mesi dopo il rilascio del certificato
- o disporre del 75% del budget
- o contare su un distributore tedesco che garantisca una distribuzione nazionale con non meno di 30 copie
- o almeno il 25% del budget deve essere speso in Germania (20% per grandi produzioni, con budget al di sopra dei 20 milioni di euro)
- o distribuire anche una versione in tedesco.

Sono candidabili imprese di produzione tedesca oppure imprese europea con una filiale in Germania, che abbiano prodotto almeno un film di ampia distribuzione negli ultimi cinque anni. Le produzioni televisive non hanno accesso agli incentivi fiscali.

A luglio 2009, il DFFF aveva sovvenzionato 221 produzioni. Il budget era stato quasi del tutto esaurito, dopo aver speso 136 milioni di euro in produzioni con una spesa qualificata complessiva in Germania di circa 850 milioni di euro.

Il livello regionale

Il sostegno regionale rappresenta circa il 50% dell'insieme dei fondi di promozione per il settore cinematografico stanziati nel Paese.

I programmi messi in atto per incoraggiare la produzione cinematografica sono basati sul principio dell'effetto regionale. La sovvenzione concessa dipende dalla spesa prevista sul territorio (Regionaleffekt): più importante è l'effetto previsto della produzione, più alta sarà la probabilità di ricevere una sovvenzione

L'effetto regionale minimo richiesto è in genere del 150% , ovvero per ogni euro allocato, il produttore deve investire come minimo 1,5 euro nella regione.

A differenza delle istituzioni nazionali, il sostegno finanziario concesso deve essere impiegato nella prima fase del processo di finanziamento, dopo aver garantito che al progetto collaboreranno un'emittente televisiva e un distributore.

Altra caratteristica è che le istituzioni regionali si dedicano anche alla promozione della produzione di film televisivi.

Alcuni soggetti regionali

Fondazione Filmstiftung NRW

E' stata creata negli anni '90 per promuovere lo sviluppo dell'industria cinematografica nella regione Nordrhein-Westfalen, che all'epoca non aveva le basi per lo sviluppo dell'industria cinematografica. Le numerose attrezzature realizzate fanno sì che oggi la regione sia ritenuta una delle più importanti location europee per produzioni nazionali ed internazionali. Con un budget di 34 milioni di euro, di cui 22 milioni destinati al finanziamento della produzione cinematografica, è la più importante fondazione regionale.

Medien Board Berlin-Brandenburg (MBBB)

Fa parte della Capital Regions for Cinema Network ed ha un budget annuale di 28 milioni di euro. In collaborazione con Mitteldeutsche Medienförderung è stato sottoscritto un accordo con il Polish Film Institute per lo sviluppo congiunto di progetti tedesco-polacchi.

Anche se le sovvenzioni sono concesse per sceneggiature, sviluppo o distribuzione di progetti, il principale piano di sostegno si concentra nella produzione di cortometraggi e lungometraggi (mainstream, art-house, film per bambini e documentari) con sovvenzioni di circa 16 milioni di euro.

FilmFernsehFonds Bayern (FFF)

L'FFF dispone di un budget di 26 milioni di euro e concede delle sovvenzioni per la produzione cinematografica.

L'FFF ha creato il Bayerische Bankenfond nel 2000, uno strumento finanziario per l'industria cinematografica, in associazione con diverse banche private. Oltre al sostegno dell'FFF, questa banca finanzia progetti di produttori e distributori.

Spagna

Una nuova legge sul cinema è entrata in vigore nel 2007, introducendo incentivi fiscali per gruppi e aziende in venture capital connesse all'industria cinematografica.

Le risorse statali per il cinema (107,7 milioni di euro nel 2008) sono gestite dall'Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales (ICCA), ente amministrativo autonomo sottoposto al controllo del Ministero della cultura.

L'intervento pubblico è correlato a due voci:

- o *il costo del film*, che include il costo della produzione fisica del film dall'inizio alla consegna della copia originale, la remunerazione del produttore (fino al 5% dei costi di produzione), i costi fissi (fino al 5% dei costi di produzione), i costi finanziari (fino al 10% dei costi di produzione) e i costi per la produzione di una copia di riserva
- o *l'investimento del produttore*, definito come un investimento proprio ed esterno apportato dal produttore al progetto, con esclusione degli aiuti pubblici regionali e nazionali e degli investimenti televisivi.

L'ICAA opera attraverso diversi piani di finanziamento per cortometraggi (produzione e ammortamento), lungometraggi, sviluppo di sceneggiature, distribuzione di opere europee, partecipazione a festival internazionali, lanci di film festival in Spagna e per la conservazione dei negativi originali. Sono principalmente delle sovvenzioni non rimborsabili ed assegnate secondo criteri oggettivi ed automatici, sebbene una piccola parte sia utilizzata in modo selettivo su particolari progetti. Le società di produzione ricevono generalmente un contributo pari al 15% dell'incasso di ogni loro film relativo al primo anno di programmazione nelle sale, con il limite del 33% dei costi di produzione del film.

Sono stati istituiti anche degli aiuti supplementari per favorire la creatività ed il rinnovo del cinema spagnolo. Allo scopo, l'ICAA accorda sino al 60% del budget del film a quei produttori indipendenti che lavorano con nuovi registi o su progetti sperimentali cui vengano riconosciute significative qualità artistiche e culturali da una preposta commissione di esperti.

Entrando più nel dettaglio, la maggior parte delle risorse utilizzate per il finanziamento del cinema (circa 66 milioni di euro nel 2008) è concessa attraverso due strumenti:

- o *piano di produzione* di film di registi esordienti (che hanno diretto non più di due lungometraggi), opere sperimentali con contenuti artistici e culturali, documentari o puntate pilota di cartoni animati, con un intervento fino a 500.000 euro o fino al 60% dei costi del film o all'equivalente dell'investimento del produttore; il budget complessivo del piano è di 10 milioni;
- o *piano di ammortamento*, concesso almeno un anno dopo la prima uscita in sala del film. La produzione non può essere garantita per più del 50% del costo del film, né per più del 75% dell'investimento del produttore, fino ad un massimo di 1.000.000 di Euro. Il tetto assegnato per la stessa casa di produzione o gruppo di compagnie è fissato al 15% dello stanziamento pianificato. Dato che trattasi di risorse concesse a posteriori e che il produttore è chiamato a coprire personalmente l'importo della sovvenzione, i crediti garantiti attraverso l'ICO sono stati concepiti principalmente per risolvere questo problema; il budget complessivo del piano è di 56 milioni.

Il piano di ammortamento si articola a sua volta in due parti:

- il *contributo generale*, che assegna ai film spagnoli fino ad un massimo del 15% dell'incasso netto del box office durante i primi 12 mesi che seguono l'uscita nelle sale. La percentuale finale applicabile dipende dall'intero incasso netto dei film spagnoli durante l'anno (nel 2009 assegnati 7,3 milioni di euro)
- il *contributo specifico* per quei film che non hanno beneficiato del *piano di produzione*. La somma concessa arriva fino al 33% dell'investimento del produttore, con un tetto di 700.000 euro. La percentuale finale applicabile dipende dall'investimento totale del produttore. C'è un minimo richiesto in termini di box office di 330.000 euro al netto dell'incasso durante i primi 12 mesi dopo l'uscita nelle sale per avere accesso a questo contributo (nel 2009 assegnati 40,8 milioni di euro).

Il prestito bancario è cruciale per la produzione cinematografica spagnola. Ogni anno vengono infatti stabiliti accordi con l'Istituto di Credito Ufficiale (ICO), che rimette fondi alle banche cui si rivolgono i produttori per richiedere il credito. L'ICAA paga gli interessi su questi mutui. Negli ultimi anni l'ammontare di questo genere di prestiti ha toccato una media annuale di 30 milioni di euro.

L'Istituto de Credito Oficial (ICO) è l'istituto bancario di investimenti pubblici di proprietà dello Stato, soggetto al controllo del Ministero dell'economia. Due sono gli accordi firmati con l'ICAA per dare all'industria del cinema accesso a facilitazioni di pagamento:

- o il primo riguarda il *finanziamento per gli esercizi* attraverso la costruzione, riconversione e rinnovo di sale cinematografiche;
- o il secondo è relativo all'*accesso ai finanziamenti per la produzione*. Attraverso questo piano, ICO mette a disposizione fino a 50 milioni di euro l'anno, mentre ICAA alloca 2,5 milioni di Euro per ridurre il tasso di interesse dei prestiti concessi. L'ICO veste il ruolo dell'intermediario, firmando accordi con enti di credito privati a cui i produttori possono rivolgersi per piccoli prestiti.

L'operazione finanziaria si svolge secondo il seguente iter:

- il produttore inoltra domanda per un prestito in ogni banca che ha un accordo con ICO
- ICAA svolge una valutazione tecnica e se dà il via libera, la banca firma l'accordo con il produttore e ICO presta il denaro alla banca, con un tasso di interesse Euribor per 6 mesi
- ICAA decide se concedere una riduzione del tasso di interesse del prestito
- la banca privata assume l'intero rischio dell'operazione, essendo obbligata a rimborsare i soldi a ICO anche nel caso in cui il produttore non li restituisse
- ogni profitto generato dal pagamento degli interessi (il tetto è fissato da un accordo tra ICAA e ICO fino allo 0,75% in aggiunta ai 6 mesi a tasso Euribor) va all'istituto di credito
- come garanzia aggiuntiva, i soldi assegnati alla produzione attraverso la sovvenzione di ammortamento da ICAA vanno direttamente all'istituto di credito, che li sconterà dalla somma rimanente dovuta.
- il prestito non può eccedere il 50% del budget del film (con un tetto di un 1.000.000 di euro per film e 4.000.000 di euro per all'anno impresa)
- il prestito è quinquennale e durante i primi tre anni il debitore pagherà gli interessi ma non l'ammortamento.

I film che utilizzano il *piano di produzione* non hanno diritto a questo fido.

Nonostante le diverse possibilità a disposizione dei produttori cinematografici, molti progetti non riescono ad accedere ai fondi privati ed al sistema bancario. Per questo, ICAA e l' Entidad de gestion de derechos de los productores audiovisuales (EGEDA) hanno creato nel 2005 Audiovisual Aval, una società di mutua garanzia per consentire l'accesso ai finanziamenti all'industria del cinema assumendo il rischio del prestito verso la banca (fino al 100% del rischio; fino al 65% se il prestito avviene sotto il patrocinio dell'ICO).

Il Sistema Spagnolo prevede inoltre esenzioni fiscali sino al 20% per le società di produzione cinematografica e riconosce il ruolo di co-produttori finanziari a qualsiasi società che investa in lungometraggi od in film per la Tv (circa 18 milioni di euro l'anno).

Con il Regio Decreto 1652/2004 sugli investimenti degli operatori televisivi nel cinema, che recepisce la Direttiva Europea 89/552, a partire dal 2005, alle reti televisive generaliste è stato imposto di investire almeno il 5% delle loro entrate nette annuali nelle coproduzioni di lungometraggi europei, serie o film per la TV e/o nelle acquisizioni anticipate dei diritti televisivi; almeno il 3% deve essere investito in progetti in lingua spagnola. Nel 2007 si è registrato un investimento delle emittenti nazionali di circa 150 milioni di euro, di cui 125 milioni per opere spagnole, pari ad 1/3 delle risorse di finanziamento dell'industria di produzione cinematografica spagnola.

A questo si aggiunga il crescente numero di Fondi Regionali istituiti dalle Comunità autonome spagnole. Tra le regioni più attive possiamo citare la Catalogna, la Galizia, Valenza ed i Paesi Baschi. Altre comunità come Madrid, l'Andalusia, le Isole Canarie e la Navarra prevedono la costituzione di fondi per l'incremento della produzione audiovisiva nelle loro aree.

L'aumento delle somme stanziare ed i semplici requisiti richiesti alle società di produzione che intendono presentare istanza per l'ottenimento dei fondi regionali, riflette il desiderio di attrarre nelle regioni co-produttori sia spagnoli sia europei.

Fra tutti, prendiamo ad esempio gli strumenti a sostegno dell'industria cinematografica in **Catalogna**.

L'Istituto catalano per le industrie culturali (ICIC), ente pubblico sottoposto al Dipartimento della cultura del governo della regione, interviene in favore del teatro, del cinema, della musica e dell'editoria.

I principali interventi per l'industria del cinema vertono sulla produzione, la distribuzione di copie in lingua catalana e lo sviluppo (fino a 30 mila euro). In particolare, il piano per la produzione concede fino a 200.000 euro o il 20% del budget per film girati in lingua Catalana e fino a 100.000 euro o il 10% del budget se il film è girato in un'altra lingua. Il 75% del budget del produttore catalano deve essere speso nella regione.

ICIC ha anche patrocinato:

- o Credit Cultura, una linea di finanziamento di 15 milioni di euro attraverso partnership con diverse banche; possono essere concessi prestiti fino a 180.000 euro
- o l'accordo con IF (Istituto finanziario di Catalogna), per una linea di credito di 30 milioni di euro riservata all'industria del cinema. attraverso tre tipi di prestito:

- anticipazioni sui contratti di licenza con le emittenti tv e i contributi pubblici del ICIC,
- finanziamento del gap delle produzioni (fino al 30% del budget del film)
- finanziamento del costo complessivo delle produzioni (fino al 30% del costo totale).

Altri istituti catalani per l'industria cineaudiovisiva sono:

- o *Centre de Desenvolupament Audiovisual (CDA)*, centro dello sviluppo audiovisivo dell'ICIC. La sua finalità non è l'erogazione di finanziamenti ai progetti, bensì fornire consigli alle imprese di produzione locali. Per utilizzare il servizio, le imprese devono impegnarsi a produrre lungometraggi, film per la TV, miniserie TV, documentari per uscite in sala, o film di animazione. Le linee di azione interessano:
 - la preparazione professionale;
 - gli studi e le analisi;
 - la consulenza sullo sviluppo di sceneggiature, la costituzione di gruppi tecnici e creativi, il finanziamento e la distribuzione.
- o *Catalan films & TV*, istituzione pubblica per l'internazionalizzazione dell'industria audiovisiva catalana. Stabilisce contatti con altre istituzioni straniere, promuove coproduzioni internazionali, così come la presenza di opere audiovisive in festival e mercati esteri.

Malta

La Malta Film Commission (MFC), nata nel 2000, ed il Ministero della pubblica istruzione, cultura, gioventù e sport sono responsabili dell'attuazione del Film Fund Malta (233.000 euro per il 2009), e costituiscono gli organi governativi di riferimento per le attività cinematografiche e per la gestione dei regimi fiscali.

Il Film Fund persegue i seguenti obiettivi:

- incoraggiare la creazione di film di qualità maltese corti e documentari
- sostenere il talento maltese cinema che dimostra potenziale a lungo termine
- preservare e promuovere la diversità culturale e linguistica maltese attraverso opere audiovisive
- sviluppare il campo di applicazione artistica, la qualità e la diffusione di opere audiovisive maltese
- rafforzare il film come un prodotto culturale e Malta come luogo di produzione.

Il sostegno è utilizzabile per:

- lo *sviluppo* di un cortometraggio film o documentario maltese (budget 60.000 euro ed intervento compreso fra 3.000 e 15.000 euro).
Il finanziamento è rivolto a individui e società audiovisive indipendenti che sono registrati a Malta con partita Iva obbligatoria. L'impresa o la persona deve dimostrare di aver prodotto o coprodotto e distribuito opere audiovisive negli ultimi otto anni. Il soggetto istante deve essere l'autore della sceneggiatura o del trattamento
- la *produzione* di un cortometraggio film o documentario maltese (budget 163.000 euro ed intervento compreso fra 5.000 e 70.000 euro).
Si rivolge alle aziende audiovisive registrate con partita Iva obbligatoria che hanno prodotto almeno un film, anche di animazione, o un documentario uscito nei cinema, in onda in televisione o mostrato a un festival del cinema. L'azienda richiedente deve essere l'autore della sceneggiatura o del trattamento o avere la maggioranza dei diritti relativi al progetto per il quale si richiede sostegno. Nel caso di più produttori, la domanda deve essere presentata da una sola società, specificando altresì l'inesistenza di altre forme di sostegno pubblico per il medesimo progetto.

Le candidature ammissibili per le due misure è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- la forza e l'originalità del soggetto e/o sceneggiatura come prodotto culturale e la capacità di raggiungere il pubblico nazionale ed internazionale
- la qualità dei precedenti lavori, l'esperienza della società richiedente e le sue potenzialità per intraprendere il progetto proposto
- la qualità e sostenibilità della strategia di finanziamento ed il trattamento professionale, il bilancio preventivo ed il piano di attuazione
- la strategia di commercializzazione e distribuzione, il potenziale di distribuzione mediterranea, europea e internazionale, ed il potenziale stimolo dell'interesse da parte dei distributori e / o emittenti

Rientrano tra i costi ammissibili per l'azione di sviluppo di sostegno:

- casting tecnico artistico, ricerca di partner e co-produttori
- scrittura di sceneggiature e progetto definitivo
- storyboard
- acquisto di diritti

- o commercializzazione iniziale
- o preparazione del piano finanziario
- o partecipazione a corsi di formazione specialistici connessi specificamente allo sviluppo del progetto,
- o video di trattamento o pilota
- o costi del personale
- o spese di viaggio

Rientrano tra i costi ammissibili per l'azione di supporto alla produzione:

- o set (progettazione, costruzione, locazione)
- o noleggio di attrezzature e tecnologie
- o spese di viaggio e di trasporto
- o stipendi: (staff di produzione, regista e troupe, tecnici, altro personale, attori, musicisti)
- o editing
- o spese di assicurazione
- o costi di completamento finale
- o spese legali relative al progetto

Tutti i costi ammissibili al finanziamento nell'ambito del Film Fund devono essere necessari e ragionevoli per il completamento del progetto e coerenti con i principi di sana gestione finanziaria e contabilità.

La legge maltese sul cinema (2005) prevede inoltre due tipi di incentivi/agevolazioni:

- o *rimborsi*, mediante i quali ogni produzione che gira un film a Malta può chiedere una restituzione di capitale fino al 20% della spesa totale effettuata sul territorio (inclusi alberghi, ristoranti e noleggio auto)
- o *agevolazioni fiscali* per coloro che vogliono investire in attrezzature e servizi relativi all'industria cinematografica. Chiunque decida di investire nell'indotto, compresi gli studi cinematografici e i set insonorizzati per le riprese in presa diretta, gode dei vantaggi del Business Promotion Act

Possono beneficiare di tali incentivi le società maltesi o straniere eleggibili per lo schema di aiuti. Un'azienda maltese di nuova istituzione gode di una sostanziale riduzione delle tasse sui redditi prodotti per ogni assunto: fino al 31 dicembre 2008 imposizione al 5% con un massimale di 58.000 euro.

Infine, le imprese internazionali registrate a Malta ma operanti all'estero, hanno goduto fino al 31 dicembre 2008 di una tassa sui redditi pari al 4,17%.

Ungheria

Il credito d'imposta è un contributo statale indiretto attraverso un certificato fiscale rilasciato dal National Film ufficio (NFO), pari al 20% degli apporti alle spese ammissibili di produzione cinematografica sostenute in Ungheria (25%).

Il richiedente deve essere la società produttrice del film, società coprodittrice o una società di servizio di produzione responsabile ed attivamente coinvolta nella produzione dell'intero progetto, avente sede legale in Ungheria o una società dell'Unione Europea con filiale ungherese, registrata dal NFO.

L'agevolazione è relativa ad investimenti per la realizzazione di lungometraggi, film di animazione, documentari, film per la televisione, mini-serie sperimentali; sono esclusi i film con contenuti altamente violenti o pornografici, le sit-com tv, reality show, soap quotidiana.

I film immatricolati dopo il 1° Gennaio 2008 devono superare un test culturale, con uno specifico punteggio per ogni voce:

A: Valore culturale (Punteggi a-h un punto ciascuno)

- a) la trama /materiale di fondo è basata su un evento, che fa parte della cultura, storia, mitologia, religioni.ungherese/europea
- b) il film è basato su un carattere, personalità, la storia, la società, le religioni appartenenti alla cultura ungherese o europea
- c) il film è basato su tradizioni ungheresi/europee
- d) la storia del film è in un contesto europeo (punti di riferimento, luoghi, architettura o ambiente culturale)
- e) il materiale o trama di fondo si basa su un lavoro letterario o su un adattamento di altre opere d'arte (prodotti di belle arti, musica, ecc.)
- f) il materiale o trama di fondo del film è incentrata su una corrente di pensiero culturale, sociologica o politica per la società ungherese/europea
- g) il film rispecchia un importante valore ungherese/europeo come la diversità culturale, la solidarietà, l'uguaglianza, la tutela delle minoranze o diritti umani, la tolleranza, la tutela dell'ambiente, il rispetto delle tradizioni della cultura o della famiglia
- h) il film riflette l'identità della cultura ungherese ed europea

B: criteri industriali

- i) il prodotto film è un film che crea valore (4 punti).
- j) i creatori del film sono cittadini ungheresi e cittadini di un altro paese SEE (Spazio economico europeo), o cittadini extra-SEE che hanno ricevuto un premio internazionale (6 punti massimo di punti di I-XII, di cui subito sotto):
 - I. direttore
 - II. Produttore
 - III. Direttore della fotografia
 - IV. Sceneggiatore
 - V. Leading / attore secondario / attrice
 - VI. Compositore
 - VII. Art director / progettista di produzione
 - VIII. Costumista

- IX. Editor
- X. Make-up designer
- XI. Linea produttore o direttore di produzione
- XII. Supervisore post-produzione (audio / VFX / DI)
- k) la versione finale del film in qualsiasi lingua SEE (4 punti)
- l) almeno il 51% dei partecipanti alla realizzazione del film - che non rientrano nelle previsioni della lett. j) - sono cittadini di un paese del SEE, o la co-produzione non si qualifica come una co-produzione europea (4 punti).
- m) La realizzazione avviene in Ungheria (3 punti)
- n) Uso delle risorse ungheresi pre o post-produzione (3 punti).

Il totale dei punti delle sezioni A e B è 32.

Dalle spese ammissibili per la produzione, pari al 25% delle spese regolarmente contabilizzate e soggette al fisco ungherese, sono esclusi:

- a) costi del diritto d'autore e acquisizione di diritti di base dei costi superiore al 4% del bilancio.
- b) quota producers al di sopra del 4% del bilancio
- c) spese di marketing e di pubblicità sopra 5 milioni HUF o il 2% del bilancio
- d) spese di viaggio all'estero
- e) costi per servizi effettuati da soggetti stranieri fiscali registrati - tra cui cast e troupe non ungheresi - superiore al 25% della spesa ammissibile
- f) i servizi trasferiti o comprati da soggetti stranieri esteri devono essere detratti dalla spesa ammissibile

I costi di ripresa sostenuti all'estero sono valutabili in quanto rispondenti ai presupposti della spesa ammissibile.

Per accedere al credito di imposta, il film deve essere registrato presso il NFO previa domanda che deve includere script, budget, pianificazione della produzione, cast e troupe, lista accordo di co-produzione o contratto con lo sponsor, libro mastro.

La domanda di certificazione fiscale, presentata sempre al NFO, presuppone una contabilità separata dal libro mastro del richiedente contenente tutte le indicazioni pertinenti, nonché i documenti giustificativi di spesa. Al termine della verifica viene rilasciato il certificato fiscale con menzione dell'importo del rimborso.

Portogallo

La politica di appoggio finanziari allo produzione cinematografica portoghese si articola in due sistemi:

- *sistema di appoggio finanziari diretto*, a fondo perduto, destinato ai produttori indipendenti e alla coproduzioni portoghesi in genere. Tale sistema è gestito dal "Istituto do Cinema e do Audiovisual (ICA)", istituto pubblico dipendente dal Ministero della cultura portoghese, che tramite concorsi pubblici assegna fondi. Nel 2008 sono stati assegnati circa 10 milioni di euro

- *sistema di finanziamento diretto ed indiretto*, destinato ai produttori indipendenti e al mondo dell'audiovisuale. Tale sistema è gestito dal "Fundo de Investimento do Cinema e Audiovisual (FICA)", fondo privato costituito sia da capitali pubblici che privati (il Ministero dell'economia portoghese partecipa con una quota pari al 40% del capitale del fondo) che investe
 - in forma diretta su opere in fase di progettazione
 - in forma indiretta partecipando al capitale di società che si occupano di produzione cinematografica.

Le categorie che rientrano in questo tipo di finanziamento sono le piccole e medie imprese in genere e le produzioni indipendenti. Il Fondo è stato creato nel 2007 con un capitale pari a 100 milioni di euro.

Sistema di appoggio finanziari diretto (ICA)

I principali programmi di appoggio finanziario sono diretti:

- *alla Creazione*: idee per film di animazione, sviluppo di serie televisive e lungometraggi di animazione, documentari
- *alla Produzione*: lungometraggi di finzione, coproduzioni portoghesi, coproduzioni con paesi di lingua portoghese, cortometraggi di finzione, documentari cinematografici, cortometraggi di animazione
- *alla Distribuzione* in Portogallo: di opere sostenute dall'ICA, di opere straniere meno conosciute e di opere nazionali in genere.

Come detto in precedenza l'ICA finanzia a fondo perduto attraverso concorsi pubblici. Si possono candidare tutti i soggetti iscritti nel Registro di impresa cinematografica e audiovisiva portoghese.

Il 31 ottobre di ogni anno l'ICA pubblica una relazione sul programma di sostegno annuale dove vengono indicati:

- il numero di concorsi che si svolgeranno per ogni programma (creazione, produzione, coproduzione, distribuzione, esibizione ecc)
- le condizioni di accesso e i termini di presentazione delle domande
- la disponibilità finanziaria per ogni programma e il valore massimo concesso per ogni progetto.

La candidatura avviene tramite un formulario elettronico, nel quale sono indicati:

- dichiarazione riguardante gli intenti e le caratteristiche principali del progetto (max 5.000 parole)
- argomento cinematografico
- bilancio di spesa provvisorio
- curriculum dei vari realizzatori e produttori
- certificato di regolarità nel pagamento delle tasse.

L'ICA pubblica una lista dove sono indicati i candidati ammessi al concorso, ed entro 30 giorni i soggetti in questione devono integrare la propria candidatura con le seguenti informazioni:

- contratti;
- monte finanziario definitivo;
- informazioni sulle strutture e su tutte le società che lavoreranno nel progetto;
- piano strategico di divulgazione dell'opera.

Dopo 20 giorni l'ICA decide se sostenere il progetto ed in caso positivo fa un offerta al produttore, se quest'ultimo accetta entro 60 giorni viene normalizzato un contratto tra la società e l'ICA di finanziamento.

Il pagamento di un minimo del 5% del totale assegnato avviene dopo la presentazione dei contratti definitivi, della sinossi del film, il trailer, contratto di distribuzione, lista dei dialoghi e delle musiche.

Sistema di finanziamento diretto ed indiretto (FICA)

I progetti sono presentati dai produttori all'ente gestore del Fondo e questo tramite una commissione (composta da esperti del mondo del cinema e della televisione) valuta se finanziarlo o meno. Il FICA appoggia i produttori cinematografici con due tipologie di finanziamenti distinti: diretti e indiretti.

Per quanto riguarda la candidatura per i finanziamenti diretti il promotore dovrà compilare un formulario elettronico e accompagnarlo dai seguenti elementi:

- sinossi
- calendario della produzione
- tutte le tipologie di contratti posti in essere
- strategia del marketing, piano di promozione
- piano di rimborso del valore dell'investimento chiesto al Fondo
- i curriculum del personale artistico e tecnico.

Invece la candidatura per i finanziamenti indiretti si svolge in tre fasi distinte:

FASE 1. Presentazione del business plan dell'impresa; descrizione del progetto e della cifra richiesta al FICA; relazione sugli ultimi tre esercizi finanziari.

L'autorità che gestisce il fondo analizza quanto sopra e se il progetto corrisponde agli obiettivi del Fondo. In caso positivo si passa alla fase 2.

FASE 2. Vanno presentati i seguenti documenti:

- o parte giuridica: statuto della società, contratti inerenti al progetto, se la società proponente fa parte di altri progetti e quali, compilazione del formulario elettronico
- o parte economico-finanziaria: storico dell'impresa, situazione fiscale, struttura degli azionisti.

Analizzati questi documenti l'assemblea dei partecipanti al FICA decide se il progetto può entrare nella terza fase.

FASE 3. In questa fase viene negoziato e assegnato il finanziamento del Fondo, l'attribuzione viene scadenzata in base alla verifica delle fasi di produzione e distribuzione:

- o piano di produzione

- inizio dei lavori
- termine dei lavori
- montaggio del film
- copia campione per la visione
- distribuzione e promozione
- inizio dell'esibizione nelle sale.

Australia

Lo Screen Production Incentive è il meccanismo primario del governo australiano per il sostegno della produzione cinematografica e televisiva. Esso prevede tre forme di agevolazione/incentivi fiscali per aumentare la produttività e sostenere l'industria cineaudiovisiva australiana nell'ambito cinematografico, televisivo e di altre piattaforme e supporti:

- *Offset Producer* (con gestione di Screen Australian) che consente di detrarre:
 - il 40% per cento di spese ammissibili sostenute per la qualifica di produzione australiana (QAPE) di un lungometraggio
 - il 20% per cento delle spese QAPE sostenute per programmi diversi (cortometraggi, serie tv, miniserie o telemovies, animazioni, documentario, realizzati direttamente su DVD o distribuiti via web)
- *Offset Location* mediante il quale si ha una compensazione fiscale del 15% delle spese QAPE per la produzione di un lungometraggio di grande budget economico e di progetti televisivi girati in Australia
- *Offset PDV*, mediante il quale si ha una compensazione fiscale del 15% sulle spese QAPE inerenti la post-produzione, digitale ed effetti visivi di produzione in Australia, a prescindere dal luogo in cui un progetto è girato.

L'*Offset Location* e l'*Offset PDV* (complessivi 67 milioni di dollari australiani, pari a 47 milioni di euro) sono gestiti dal preposto Dipartimento del Ministero per la protezione dell'ambiente, del patrimonio e delle arti, che rilascia un certificato di idoneità.

Queste misure sono state introdotte nel 2007, con efficacia limitata al periodo 2007-2010, in sostituzione dei precedenti incentivi fiscali.

L'*Offset producer* (267 milioni di dollari australiani in sconti fiscali, pari a 187,5 milioni di euro) viene pagato attraverso il fisco australiano dopo che Screen Australian abbia emesso in favore della società di produzione un certificato finale in cui si attesta:

- la realizzazione del progetto
- la presenza di un significativo contenuto australiano
- l'utilizzo di un formato idoneo
- le spese di produzione australiana di qualificazione (QAPE) soddisfano o superano la soglia prestabilita
- l'azienda richiedente è una società australiana, o una società straniera con una residenza permanente in Australia
- l'azienda richiedente ha effettuato o preso accordi per svolgere tutte le attività necessarie per realizzare il film o il programma.

È possibile utilizzare un certificato provvisorio in cui sono contenute le indicazioni necessarie per un probabile riconoscimento di *Offset Producer*, in cui è riportato l'ipotetico vantaggio fiscale in forma di rimborso sulla base del budget e del calcolo QAPE

Per avere i benefici, il progetto deve corrispondere ai requisiti di eleggibilità (valevoli anche per le coproduzioni) riconosciuti da Screen Australia:

- l'oggetto
- il luogo dove è girato il film o il programma
- la nazionalità e luoghi di residenza delle persone che hanno partecipato
- il dettaglio delle spese sostenute per la produzione e tutti gli altri aspetti ritenuti pertinenti.

Sono considerati prodotti ammissibili:

- o film destinati alle sale cinematografiche;
- o documentari, telemovie, Dvd di almeno 30 minuti;
- o una serie di documentari, serie tv, miniserie (almeno due episodi);
- o un cortometraggio anche di animazione, di almeno 15 minuti

mentre sono esclusi pubblicità/spot, talk show, programmi di quiz e giochi, varietà, sport, film di formazione, news/attualità, reality. Viene individuato un livello minimo di spese ammissibili per le spese qualificate di produzione australiana (QAPE) per ogni diverso formato:

- o per i lungometraggi (compresi i documentari), la soglia QAPE è 1.000.000 di dollari australiani (702 mila euro)
- o per un singolo episodio (es. telemovie, direct-to-DVD), la soglia QAPE è compresa fra 800.000 e 1.000.000 di dollari australiani (562 – 702 mila euro)
- o per la serie la soglia QAPE è compresa fra 500.000 e 1.000.000 di dollari australiani (351 – 702 mila euro)
- o per un singolo o multi-episodio diverso da documentario la soglia QAPE è di almeno 250.000 di dollari australiani (175,5 mila euro)
- o per le forme di breve animazione: la soglia QAPE è 250.000 di dollari australiani (175,5 mila euro)
- o il QAPE/ora è calcolato dividendo il totale QAPE per la durata della serie misurato in ore

Sono intese ammissibili :

- o le spese in beni e servizi sostenute in Australia per la realizzazione del film
- o l'utilizzazione dei terreni situati in Australia, per la realizzazione del film o l'impiego di beni che si trovano in Australia ed utilizzati nella realizzazione del film
- o le spese sostenute al di fuori dello Stato durante le riprese principali, da parte di residenti in Australia.

La società utilizza la compensazione fiscale nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il film è stato ultimato

L'*Offset location* restituisce il 15% dei costi per beni e servizi utilizzati in Australia (sono anche inclusi gli stipendi di stranieri per il periodo in cui lavorano in Australia).

Può presentare domanda la società di produzione responsabile di produzione di film ammissibile con spesa QAPE

- o residente in Australia
- o non residente ma con stabile organizzazione in e registrata con ABN (Australian Business Number).

L'*Offset Location* è utilizzabile per:

- o una produzione le cui riprese siano iniziate a partire dal 8 maggio 2007
- o una produzione animata che inizia la produzione dell'immagine visiva dopo l'8 maggio 2007.

Per le produzioni iniziate prima dell'8 maggio 2007, è disponibile la compensazione fiscale con un beneficio del 12,5% di un film QAPE.

Per accedere è necessario:

- o un livello minimo di QAPE di almeno 15.000.000 di dollari australiani per la produzione del film (10,5 milioni di euro)
- o laddove è compreso fra i 15 e 50 milioni di dollari australiani (10,5 – 35,1 milioni di euro), le spese QAPE di produzione effettuate in Australia devono rappresentare almeno il 70% del totale delle spese del film
- o se superiori ai 50 milioni di dollari australiani (35,1 milioni di euro), si prendono in considerazione nella loro interezza a prescindere dal rapporto percentuale QAPE sul totale delle spese di produzione del film
- o in caso di serie televisiva, il QAPE deve anche una media oraria di almeno 1.000.000 di dollari australiani (702 mila euro).

I formati ammessi sono lungometraggi, miniserie, telemovies e serie televisive (inclusi serie dramma, commedia, animazione, realtà o documentario). Una serie ammissibile può essere una qualsiasi serie prodotta per la televisione, composta di due o più episodi sotto un unico titolo, contenente un tema comune ed elementi drammatici che formano una struttura narrativa.

La domanda può essere presentata dopo aver sostenuto le spese QAPE.

Il *PDV Offset* offre un rimborso del 15% su tutte le spese di qualificazione PDV per un film o un programma televisivo indipendentemente da dove sia stato girato, con una soglia minima di spese ammissibili di 5.000.000 di dollari australiani (3,5 milioni di euro).

Le spese ammissibili PDV sono quelle relative al post produzione ed effetti visivi digitali (PDV), animazione 2D e 3D post audio, montaggio, la fotografia a schermo verde e miniature realizzati esclusivamente in Australia.

Può presentare domanda la società di produzione responsabile di tutte le attività necessarie per la produzione di PDV in Australia, dopo aver sostenuto tali spese.

Sono riconosciute come PDV le spese ammissibili sostenute, dopo il 1 ° luglio 2007, per lungometraggi, miniserie, telemovies e serie televisive, con una soglia minima di 5.000.000 di dollari australiani (3,5 milioni di euro) .

Export Finance e Insurance Corporation (EFIC) è un'agenzia di credito del governo australiano che contribuisce a finanziare, mediante il prestito Producer Offset, l'Offset producer destinato a film, documentari e produzioni televisive ammissibili australiani con accordi di distribuzione internazionale.

Canada

Lo stato federale del Canada prevede incentivi fiscali sia per le produzioni nazionali che estere. I due differenti programmi sono gestiti dal "Canadian Audio-Visual Certification Office (CAVCO)" e dall'agenzia delle entrate canadese la "Canada Revenue Agency (CRA)". Le due tipologie di finanziamento indiretto non si escludono vicendevolmente.

Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), è rivolto ai produttori interni ed è stato creato per promuovere lo sviluppo del cinema canadese e dell'industria televisiva. Il credito di imposta concesso ai produttori canadesi è pari al 25% calcolato sul 60% delle spese totali al netto delle tasse.

Una produzione cinematografica per essere riconosciuta canadese da parte della CAVCO deve raggiungere un punteggio calcolato in base al regista, allo sceneggiatore, al direttore della fotografia agli attori principali. Altri criteri di eleggibilità sono:

- il produttore deve essere di origini canadesi ed avere un domicilio fiscale permanente in Canada
- almeno il 75% dei costi di produzione devono essere corrisposti a persone fisiche e società canadesi
- almeno il 75% della post-produzione deve essere svolta in Canada;
- il film deve essere completato entro due anni;
- la produzione deve essere diffusa e distribuita in Canada da una società canadese entro i primi due anni.

Film or Video Production Services Tax Credit (PSTC), è rivolto ai produttori esteri che hanno una sede legale in Canada. Il credito di imposta concesso alle società estere è pari al 16% calcolato sul 100% delle spese totali al netto delle tasse. I principali criteri di eleggibilità sono:

- la principale attività della società deve essere la produzione di film
- la società deve essere proprietaria dei diritti di sfruttamento del lungometraggio per il quale si richiede lo sgravio fiscale
- i costi totali di produzione dei primi due anni devono superare il milione di dollari canadesi.

Il Canada è una federazione di stati ed ognuno di essi adotta una propria tipologia di aiuti alle attività e produzioni audiovisive. Un esempio di intervento sul territorio è quello dell'Alberta.

Alberta

Lo stato di Alberta prevede dei meccanismi di aiuti diretti alla produzione cinematografica attraverso il programma detto "Alberta Production Program (APP)" che sfrutta il fondo di sviluppo "Albera Multimedia Development Fund (AMDF)", per l'anno fiscale 2009-2010 il fondo è di 20 milioni di dollari canadesi. Le società di produzione ricevono dei fondi compresi fra il 20% ed il 29% delle spese effettuate secondo tre categorie:

- se il produttore maggioritario ha sede legale in Alberta la percentuale di fondi che si possono ricevere è del 27
- se il produttore minoritario o alla pari ha sede legale in Alberta la percentuale di fondi che si possono ricevere è del 25;

- Se il produttore è esterno allo stato di Alberta la percentuale di fondi che si possono ricevere è del 20.

Se la produzione filmica ha una particolare caratteristica di creatività la percentuale suddetta può aumentare di uno o due punti. Il massimo consentito per un singolo progetto è di 5 milioni di dollari canadesi (3,6 milioni di euro). Sono escluse, da questa tipologia di finanziamento, le società di distribuzione e diffusione.

Le principali caratteristiche di eleggibilità sono:

- le spese devono essere di minimo 50 mila dollari (36 mila euro) per le produzioni che hanno un accordo di distribuzione commerciale
- le spese devono essere di minimo 100 mila dollari (72 mila euro) per le produzioni che non hanno un accordo di distribuzione commerciale
- il produttore deve provvedere alla copertura del 70% delle spese per i progetti che superano il milione di dollari
- il produttore deve provvedere al copertura del 50% delle spese per i progetti al di sotto del milione di dollari
- il produttore deve provvedere alla copertura del 100% delle spese per i progetti che non hanno accordi di distribuzione commerciale.

Stati Uniti

Nella Confederazione non sono presenti leggi federali specifiche dedicate al mondo del cinema o dell'audiovisivo, mentre ogni stato federale ha una propria legislazione relativa agli incentivi fiscali per favorire la produzione cinematografica.

Dal punto di vista amministrativo, i principali organismi governativi a livello nazionale e dei singoli stati che si occupano dei vari processi relativi alla richiesta di finanziamento sono:

- il Department of Revenue (Agenzia delle entrate)
- il Department of Commerce (Camera di commercio)
- i Film Office (uffici dedicati alle attività connesse al cinema)

Sono due le forme di finanziamento:

- *diretto*, ovvero il *Cash rebates and grants*, che consiste in un contributo in denaro per la produzione di film; ogni stato ha una propria legislazione al riguardo e le agenzie che si occupano di istruire le pratiche sono il Department of Revenue e il Department of Commerce
- *indiretto*, mediante quattro tipologie differenti di *Tax Credit*
 - *Refundable*, può essere convertito in denaro se supera la quota di competenza locale dell'imposta
 - *Refundable or transferable*, aggiunge al precedente la possibilità di trasferire il credito di imposta ad altri contribuenti
 - *Non refundable but transferable*, non può essere convertito in denaro ma il credito di imposta può essere trasferito ad altre persone
 - *Non refundable and non transferable*, si può solo ricevere un credito di imposta.

Relativamente all'eleggibilità, alcuni stati federali usano come criterio le caratteristiche della società di produzione (a forma giuridica, la residenza e le attività principali svolte), mentre altri considerano il progetto filmico in base alla tipologia (film per il grande schermo o per la TV, animazione, video musicali, ecc); in alcuni casi viene anche utilizzato il criterio del tetto minimo di "spese" ammissibili e di "giorni di lavorazione" con i quali una produzione può accedere ai finanziamenti.

Un esempio di uno Stato federale: la CALIFORNIA

La California Film Commission (CFC), prevede crediti d'imposta sulle spese per "Qualified Motion Picture" realizzate in California nell'anno fiscale (1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo). A decorrere dal 1° luglio 2009 e fino all'anno fiscale 2013/14, la CFC è dotata di un budget annuale di 100.000.000 di dollari; 10 milioni annui dei crediti di imposta sono riservati a produzioni indipendenti.

Possono accedere alla California Film & Television Tax Credit Program film o progetti televisivi in possesso di uno dei seguenti:

- lungometraggi, con budget di produzione fra 1.000.000 e 75.000.000 dollari
- film indipendenti con un budget compreso fra 1.000.000 e 10.000.000 dollari, prodotti da una società di produzione che non sia di proprietà di società quotate in borsa o che queste non posseggono, direttamente o indirettamente, più del 25% della società produttrice

- o una miniserie con un budget minimo di 500.000 dollari
- o una nuova "serie televisiva" con licenza per la distribuzione via cavo con un minimo budget per episodio di 1.000.000 dollari (l'episodio deve avere una durata superiore a 30 minuti)
- o una serie televisiva che, già girata nella stagione/i precedente/i al di fuori della California si trasferisce nello Stato (minimo 6 episodi senza tener conto della lunghezza dell'episodio)
- o prodotti per la distribuzione attraverso qualsiasi piattaforma.

Sono esclusi dal credito di imposta le produzioni di pubblicità, musica-video, Televisione Pilots, i programmi di notizie, eventi attuali o programmi pubblici di affari, talk show, giochi, eventi sportivi, premi, reality, film per studenti, film erotici, varietà di programmi.

Una "Qualified Motion Picture" deve soddisfare una delle seguenti condizioni:

- o il 75% del totale dei giorni di riprese deve essere effettuato in California
- o il 75% del totale del bilancio di produzione, relativamente alle spese "qualificate", deve essere speso ed usato per prodotti, servizi e/o salari in California.

Le spese "qualificanti" sono la parte di spese di produzione che beneficiano del credito di imposta; possono includere il personale tecnico, salari e prestazioni accessorie, il costo del noleggio di strutture ed costi operativi di produzione (edilizia, guardaroba, vitto, alloggio, attrezzature e laboratorio di trasformazione).

Sono escluse le seguenti voci:

- o i salari pagati agli scrittori, registi, direttori di musica, compositori di musica, I
- o la musica, autorità di vigilanza, produttori e artisti
- o le spese, compresi gli stipendi, pagate o sostenute per l'acquisizione, sviluppo, ed eventuali diritti.
- o le spese generali, di marketing, pubblicità, promozione o distribuzione di un film qualificato, compresi gli stipendi
- o le spese, inclusi i salari, relativo a "nuovo impiego", "riuso", "clip", licenze, mercati secondari, o per la creazione di prodotti accessori (inclusi colonna sonora, giocattoli, giochi, video giochi, trailer)
- o spese per servizi effettuati al di fuori della California.

Nel caso in cui siano superati i limiti di budget, un film indipendente viene assimilato ad un lungometraggio, mentre il lungometraggio viene escluso dal beneficio. Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese "qualificate", ad eccezione di miniserie, di film prodotti per lo sfruttamento iniziale in televisione con due o più ore consecutive di programmazione o destinati alla televisione via cavo per i quali il credito di imposta è del 20% film indipendenti.

Le condizioni operative prevedono che:

- o le domande vanno presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese ed eventuali spese per servizi, salari, o beni sostenute prima del rilascio della certificazione di credito sono escluse dal credito di imposta. La documentazione va corredata dal programma di produzione, sinossi della sceneggiatura e del copione, le altre fonti di finanziamento (pari al 60% del fabbisogno)
- o le riprese principali devono iniziare entro e non oltre 180 giorni dall'avvenuta certificazione di credito, pena la revoca del Tax Credit

- la postproduzione deve essere completata entro 30 mesi dal rilascio della certificazione del credito
- il credito di imposta può essere utilizzato a partire dal periodo d'imposta 2011
- il logo CFC va inserito nei titoli di coda
- l'istanza va corredata dal bilancio contenente la spesa qualificata con una tolleranza del 10%
- entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa e di tutti i documenti giustificativi richiesti, la CFC notifica al richiedente l'esito della domanda
- dopo l'approvazione, è rilasciata al richiedente una "Lettera di allocazione del credito" indicante gli importi dei crediti riservati in attesa della realizzazione del progetto e della documentazione finale
- entro un mese dall'emissione della Lettera di allocazione del credito, il richiedente è affiancato da almeno due dei membri della CFC per un incontro di orientamento e tutoraggio
- il CFC procede all'esame del materiale necessario presentato per determinare se la produzione e la spesa sono qualificate e l'importo del credito d'imposta è attribuito in base alla percentuale di spese qualificate confermate
- se la richiesta è negata, la CFC fornisce le ragioni del diniego che non costituiscono oggetto di ricorso amministrativo o di revisione.

Argentina

L'attività cinematografica è tutelata sia dal punto di vista legale (ley 11.723) che dal punto di vista economico attraverso un sistema di finanziamento regolato dalla *Ley de Fomento Cinematografico* (ley 17.741, in seguito "LFC").

I principali organismi che sovrintendono alle diverse modalità di finanziamento sono:

- il *Fondo de fomento Cinematografico* che raccoglie al suo interno tutta una serie di meccanismi di raccolta di fondi che poi verranno reinvestiti nel cinema
- l'*Istituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales* (INCAA) organo decisionale che gestisce principalmente il suddetto Fondo.

La normativa prevede uno status speciale per le "pellicole nazionali" cui prioritariamente vanno gli aiuti statali. Si ritengono "pellicole nazionali" quelle prodotte da persone fisiche che hanno domicilio legale in Argentina o che sottostanno alle seguenti caratteristiche:

- la lingua utilizzata è il Castigliano;
- sia il personale artistico che tecnico è argentino o domiciliato nel Paese;
- essere stato girato in Argentina;
- sia privo di pubblicità commerciale.

L' *INCAA*, è un ente autonomo che fa capo al Ministero della cultura e dei mezzi di comunicazione; oltre a gestire il "Fondo de Fomento", raccoglie un elenco di tutte le società e degli enti che lavorano nell'ambito audiovisuale. La sua struttura organizzativa è composta da: un Presidente, un Vicepresidente, un Assemblée Federale e un Consiglio di Assessori.

Il *Fondo de Fomento Cinematografico* è lo strumento principale per il finanziamento statale del cinema e dell'audiovisivo ed è alimentato da una serie di imposte, che variano dal 10% al 25%, applicate alla esibizione degli spettacoli cinematografici, sulla vendita dei supporti video, sulla vendita degli home video, ecc.

Il Fondo viene utilizzato per:

- i costi e le spese di gestione dell'INCAA
- il finanziamento per la produzione di pellicole nazionali
- la concessione di credito cinematografico
- il finanziamento per la realizzazione di festival cinematografici
- la promozione delle pellicole nazionali all'estero
- il mantenimento di alcuni organismi che si occupano di cinema (la *Escuela Nacional de Experimentacion* e la *Cinemateca Nacional*)
- l'organizzazione di concorsi e premi destinati alla promozione del cinema.

La *Ley de Fomento Cinematografico* prevede al suo interno due meccanismi principali di finanziamento alla produzione di pellicole nazionali:

- **Il credito industriale**, gestito dall'INCAA che permette al produttore nazionale di ricevere fondi ad un tasso agevolato. Il produttore deve presentare un progetto alla Commissione di valutazione dell'INCAA per la sussistenza o mancanza di "interesse"; nel primo caso il produttore potrà accedere al credito agevolato, pari al 50% del costo previsto per la realizzazione di progetti di "interesse semplice" e pari al 70% per i progetti di "interesse speciale", ovvero quei film che riflettono valori sociali, morali ed educativi nazionali.

Oltre alla produzione di pellicole, il credito industriale è utilizzato dalle imprese di produzione per l'acquisto di macchinari e strumenti specifici e per la modernizzazione delle sale e delle dotazioni strumentali da parte degli esercenti cinematografici. La società che non restituirà il credito concesso non potrà commercializzare la pellicola prodotta.

▪ **Sussidi**, destinati a quelle pellicole che sviluppano la cinematografia nazionale sotto il punto di vista culturale, artistico, tecnico e industriale. Esistono due tipologie principali di sussidi:

○ *Contributi alla esibizione nelle sale cinematografiche*, in base ai quali il produttore di una pellicola nazionale riceve un contributo in proporzione agli incassi del film nelle sale. Per accedere a tale forma di finanziamento il produttore deve presentare il progetto alla Commissione di valutazione dei progetti dell'INCAA che la classificherà di interesse o no; se il progetto è di interesse, una volta realizzato una copia del film dovrà essere inviata all'INCAA per la definitiva classificazione

- *“senza interesse”*
- *di “interesse semplice”*
- *di “interesse speciale”*

e il sussidio è previsto solo per gli ultimi due casi.

○ *Contributi alla esibizione attraverso altri mezzi di diffusione*, è riferito alle pellicole editate in video e non più presenti nelle sale cinematografiche. Il processo di accreditamento è identico a quanto detto sopra ed il produttore riceve una somma proporzionale ai proventi conseguiti dalla riproduzione attraverso i diversi supporti

I sussidi per le pellicole di “interesse semplice” vanno da 500 mila (90 mila euro) ad un massimo di 1,5 milioni di pesos (270 mila euro); per le pellicole di “interesse speciale” i sussidi invece vanno da 600 mila (108 mila euro) ad un massimo di 2,5 milioni di pesos (450 mila euro).

Brasile

Il Brasile rappresenta per il mercato dell'audiovisivo una grande opportunità di crescita: con 2.045 sale cinematografiche e con circa 190 milioni di abitanti, il paese può offrire grandi margini di miglioramento a tutto il comparto (le produzioni e le coproduzioni brasiliane rappresentano solo l'11% del totale dei lungometraggi proiettati nel paese). Lo stato centrale e le varie regioni che lo compongono hanno tutto l'interesse ad investire in questo settore.

I principali meccanismi di finanziamento possono essere raggruppati in tre fattispecie:

- *Meccanismi di investimento alla coproduzione*, attraverso i quali l'investitore può recuperare parte di quanto ha investito tramite gli sgravi fiscali (in alcuni casi un investitore esterno può essere considerato un coproduttore)
- *Meccanismi di patrocinio*, attraverso i quali una società o una singola persona può ottenere una propria visibilità tramite la sponsorizzazione di un film
- *Meccanismi di finanziamento diretto*, attraverso i quali lo Stato finanzia direttamente tramite programmi e fondi destinati al cinema.

Per le prime due tipologie gli investitori possono ricevere incentivi fiscali, introdotti dall'amministrazione centrale per stimolare la partecipazione dei privati in un'attività di interesse pubblico.

Prima di entrare nello specifico dei meccanismi di finanziamento va citata la presenza dell'*Agencia Nacional de Cinema (ANCINE)*, ente di gestione e promozione del cinema e dell'audiovisivo in Brasile, che si occupa principalmente dell'approvazione degli incentivi fiscali e del registro dei contratti di produzione e coproduzione.

Meccanismi di investimento alla coproduzione,

Esistono varie tipologie di investimento descritte dalla "Lei do Audiovisual (Lei Federal n° 8.685/93)":

- la prima è rivolta alle produzioni brasiliane indipendenti di lungo, medio e corto metraggio, ma anche ai progetti di rinnovamento delle sale cinematografiche. Un investitore può detrarre dalle imposte sui redditi fino al 3% degli investimenti operati per la realizzazione di film e per la ristrutturazione delle sale. Il tetto massimo di benefici che si può ottenere è di 4 milioni di Reais (1,7 milioni di euro). Nel 2007 tale meccanismo ha consentito un beneficio pari a 36 milioni di Reais (15,5 milioni di euro)
- la seconda tipologia è sviluppata con l'aiuto dell'ANCINE rivolta alle produzioni indipendenti brasiliane di lungometraggio realizzate con coproduttori stranieri. In tal caso, l'investitore può beneficiare di un abbattimento fino al 70% delle imposte dovute, con un tetto massimo di benefici che si possono ottenere per un singolo film pari a 3 milioni di Reais (1,3 milioni di euro). Nel 2007 tale meccanismo ha consentito un beneficio pari a 36 milioni di Reais (15,5 milioni di euro)
- altra tipologia di investimento è il "Fundos de Financiamento da Industria Cinematografica Nacional" (FUNCINE), gestito dall'ANCINE, destinato a:
 - produzione di opere filmiche nazionali indipendenti
 - costruzione e ristrutturazione di sale cinematografiche
 - commercializzazione e distribuzione di opere filmiche.

Nel 2007 il fondo ha investito circa 2 milioni di Reais (861 mila euro).

Meccanismi di patrocinio

Sono definiti dalla cd. "Lei Rouanet (Lei Federal n° 8.313/91)" dove in accordo con l'ANCINE sono previste misure per le quali un privato o una società può patrocinare o donare fondi al mondo dell'audiovisivo ricevendo sgravi fiscali.

Le tipologie di finanziamento per le quali è previsto questo tipo di meccanismo sono:

- le pellicole di corto, medio e lungo metraggio
- la realizzazione di festival nazionali ed internazionali
- la diffusione di opere audiovisive in generale.

Il beneficio fiscale è del 6% per le persone fisiche e del 4% per le persone giuridiche

Nel 2007 il meccanismo di patrocinio e le donazioni hanno sviluppato una rendita di 10 milioni di Reais (4,3 milioni di euro).

Il meccanismo del patrocinio e delle donazioni è utilizzato anche per finanziare il "Plano Especial de Fomento (PEF)", programma speciale gestito dall'ANCINE per finanziare, tramite un fondo, la produzione, l'esercizio, le infrastrutture e la diffusione del prodotto cinematografico in genere.

Meccanismi di finanziamento diretto

Lo strumento più diffuso è il "Premio Adicional de Renda (PAR)" una sorta di "contributo sugli incassi" al quale possono accedere le società brasiliane di produzione, distribuzione ed esercizio di opere filmiche indipendenti.

Il budget è stabilito ogni anno dall'amministrazione centrale.

Bibliografia e Sitografia

Gian Marco Committeri, Mario La Torre (2008), *Agevolazioni fiscali per il cinema. Studio in materia di credito di imposta per l'industria cinematografica italiana*, I Quaderni dell'Anica, Roma

Alberto Pasquale e Bruno Zambardino (2008) *I nuovi incentivi fiscali per il cinema italiano. Incontro con i giovani imprenditori* Roma, Palazzo Rospigliosi, Università La Sapienza di Roma

Willer Bordon, Gabriella Carlucci (2008), *Il mercante e l'artista*, a cura di Angelo Zaccone Teodosi, Bruno Zambardino, Alberto Pasquale, Ed. Spirali

Ludovico Peirce Chianese (2008), *Analisi e verifica dell'impatto nel settore cinematografico dei meccanismi introdotti dalla vigente legislazione del tax credit e del tax shelter*, Osservatorio dello spettacolo, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma

Antonio Di Lascio, Silvia Ortolani (2010), *Istituzioni di diritto e legislazione dello spettacolo*, Franco Angeli, Milano

Steve Solot, (2009), *Incentivos fiscales para la produccion y coproduccion audiovisual en IBEROAMERICA, Canada y EE.UU*, Latin American Training Center – Egeda, Rio de Janeiro

www.anica.it

<http://cineuropa.org>

www.culturalpolicies.net

http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_it.htm

<http://makingthemovie>

www.ukfilmcouncil.org.uk

<http://www.atypon-link.com>

www.filmla.com

www.film.ca.gov

www.mfc.com.mt

www.screenaustralia.gov.au

www.mcu.es/cine/

www.ffa.de/

www.bundesregierung.de/.../Bundesregierung

<http://www.bsozd.com>

www.medienboard.de

www.filmfund.lu

www.vaf.be

www.cnc.fr

www.unifrance.org

www.lightingmap.info/Film_industry